



REGIONE MARCHE
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
SETTORE AGROAMBIENTE – SDA AN

REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 ARTICOLO 58 PARAGRAFO 1 LETTERA K)
DECRETO DEL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE 26/06/2023 n. 331843
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL BILANCIO DEL DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ
ALIMENTARE E DELL'IPPICA DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
14/04/2026 n. 0173157
DGR MARCHE N. 546 DEL 11/05/2026

BANDO REGIONALE INTERVENTO SETTORIALE PROMOZIONE PAESI TERZI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2026/2027

Intervento settoriale Promozione Paesi terzi inserito nel Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune (PSP) per il periodo di programmazione 2023-2027.

Obiettivi

L'intervento settoriale Promozione Paesi terzi ha l'obiettivo di sostenere attività volte al miglioramento della competitività del settore vitivinicolo e all'apertura, alla diversificazione o al consolidamento dei mercati dei Paesi terzi.

Destinatari del bando

Soggetti indicati dall'articolo 3 comma 1 del decreto del Ministro dell'agricoltura; della sovranità alimentare e delle foreste 26/06/2023 n. 331843.

Annualità

Esercizio finanziario 2026/2027

Dotazione finanziaria assegnata

€ 1.500.000,00

Scadenza per la presentazione delle domande

10 luglio 2026

Responsabile del procedimento

Dott.ssa Silvana Paoloni

Telefono 071-8063788 – **Indirizzo mail:** silvana.paoloni@regione.marche.it

Sommario

1. Definizioni	4
2. Obiettivi e finalità	6
3. Ambito territoriale	6
4. Dotazione finanziaria	6
5. Descrizione del tipo di intervento	7
5.1. Condizioni di ammissibilità all'aiuto	7
5.1.1. <i>Requisiti del soggetto proponente</i>	7
5.1.2. <i>Requisiti del progetto</i>	10
5.2. Tipologia dell'intervento	13
5.2.1. <i>Aiuto alla realizzazione di azioni di Promozione</i>	13
5.3. Spese ammissibili e non ammissibili	13
5.3.1. <i>Spese ammissibili</i>	13
5.3.2. <i>Spese non ammissibili</i>	16
5.3.3. <i>Congruità della spesa</i>	17
5.4. Entità dell'aiuto e contributo ammissibile	18
5.4.1. <i>Entità dell'aiuto</i>	18
5.4.2. <i>Contributo ammissibile</i>	19
5.5. Selezione delle domande di sostegno	19
5.5.1. <i>Criteri di valutazione</i>	19
5.5.2. <i>Criteri di priorità</i>	22
5.5.3. <i>Modalità di formazione della graduatoria</i>	25
6. Fase di ammissibilità	25
6.1. Presentazione della domanda di sostegno	25
6.1.1. <i>Modalità di presentazione delle domande</i>	25
6.1.2. <i>Termini per la presentazione delle domande</i>	25
6.1.3. <i>Documentazione da allegare alla domanda</i>	26
6.2. Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno	28
6.2.1. <i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i>	28
6.2.2. <i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i>	30
6.2.3. <i>Richiesta di riesame</i>	30
6.2.4. <i>Predisposizione della graduatoria provvisoria ed elenco provvisorio progetti inammissibili</i>	30
6.2.5. <i>Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria definitiva</i>	30
6.2.6. <i>Pubblicazione della graduatoria</i>	31
6.3. Variazioni del progetto	32

6.3.1.	<i>Variazioni non sostanziali (lettera a. del paragr. 6.3)</i>	33
6.3.2.	<i>Variazioni sostanziali (lettera b. del paragr. 6.3)</i>	33
6.3.3.	<i>Misure di flessibilità (lettera c. del paragr. 6.3)</i>	33
6.3.4.	<i>Presentazione delle domande di variazione</i>	33
6.3.5.	<i>Documentazione da allegare alle comunicazioni/istanze di variazione</i>	33
6.3.6.	<i>Trattamento delle variazioni non sostanziali (lett. a. paragr. 6.3)</i>	34
6.3.7.	<i>Istruttoria delle variazioni sostanziali (lett. b. paragr. 6.3)</i>	34
6.3.8.	<i>Istruttoria delle misure di flessibilità</i>	34
6.4.	Modifiche dei soggetti proponenti e beneficiari	34
6.5.	Conflitto di interessi	35
6.6.	Erogazione del contributo	35
7.	Materiale informativo	36
8.	Elenco dei Paesi terzi, dei mercati dei Paesi terzi e dei mercati emergenti	36
9.	Sanzioni	36
10.	Informativa trattamento dati personali e pubblicità	37

1. Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, con funzione di Organismo Pagatore, competente dello svolgimento delle attività previste dall'art. 14 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 26/06/2023 n. 331843 (**decreto ministeriale**), dall'art. 14 c. 2 lett. e), g), art. 21 c. 5 e art. 22 del decreto del Direttore della Direzione generale degli affari generali e del bilancio del Dipartimento della Sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 14/04/2026 n. 0173157 (**avviso nazionale e/o decreto direttoriale**).

Avviso: Avviso per la presentazione dei progetti emanato,

- con decreto della Direzione Generale degli Affari Generali e del Bilancio del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (**avviso nazionale e/o decreto direttoriale**) che, annualmente, costituisce l'avviso per la presentazione dei progetti nazionali di cui all'art. 5 comma 1 lett. a. del decreto ministeriale e definisce le modalità operative e procedurali attuative del decreto ministeriale stesso

o

- con provvedimento regionale per i progetti regionali e multiregionali di cui all'art. 5 comma 1 lett. b. e c. del decreto ministeriale (**avviso regionale e/o bando regionale**).

Beneficiario: soggetto, di cui all'art. 3 c.1 del decreto ministeriale, il cui progetto regionale è risultato idoneo e ammissibile a contributo al termine dell'istruttoria e valutazione effettuata dal Comitato di valutazione regionale e dal competente Ufficio della Regione, che ha stipulato il contratto con AGEA e ne è responsabile dell'attuazione.

Comitato di valutazione (Comitato): organo collegiale istituito con specifico atto dal Dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN, che opera sulla base di quanto indicato all'art. 12 del decreto ministeriale, cui è affidata la valutazione dei progetti secondo l'art. 11 dell'avviso nazionale e il bando regionale. Al Comitato è affidata altresì la valutazione delle istanze di variazioni:

- sostanziali, ossia superiori al 20 % dell'importo delle singole attività promozionali previste dal progetto in ciascun Paese terzo, a norma dell'art. 18 dell'avviso nazionale
- per misure di flessibilità, a norma dell'art. 19 dell'avviso nazionale.

Contratto: rapporto giuridico che si instaura tra AGEA ed il beneficiario per l'esecuzione del progetto di Promozione Paesi terzi ammesso a finanziamento.

Contratto-tipo: schema di contratto predisposto da AGEA ai sensi dell'art. 14 c.1 del decreto ministeriale, sottoscritto con i beneficiari.

Decreto direttoriale (avviso nazionale): decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, attuativo del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 26/06/2023 n. 331843. Per la campagna 2026/2027 l'avviso nazionale, approvato con decreto del Direttore della Direzione generale degli affari generali e del bilancio del Dipartimento della Sovranità alimentare e dell'ippica 14/04/2026 n. 0173157, è pubblicato alla pagina <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24474>.

Decreto ministeriale: decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 26/06/2023 n. 331843.

Fondi quota nazionale: le risorse finanziarie pari al 30% dei fondi complessivamente assegnati all'intervento settoriale Promozione Paesi terzi, destinata a finanziare per intero i progetti nazionali di cui all'art. 5, c. 1, lett. a. del decreto ministeriale e, parzialmente, i progetti multiregionali di cui all'art. 5 c. 1 lett. c. del predetto decreto ministeriale.

Fondi quota regionale: le risorse finanziarie pari al 70% dei fondi complessivamente assegnati all'intervento settoriale Promozione Paesi terzi, ripartite fra le Regioni/Province Autonome sulla base dei criteri definiti dalla Commissione Politiche Agricole e recepiti da apposito decreto annuale della Direzione Generale delle

Politiche internazionali e dell'Unione Europea del Ministero, destinata a finanziare per intero i progetti regionali di cui all'art. 5, c.1, lett. b) del decreto ministeriale e, parzialmente, i progetti multiregionali di cui all'art. 5 c. 1 lett. c. del predetto decreto ministeriale se ammessi dalle Regioni/Province Autonome.

Impresa in difficoltà: l'impresa che ricade almeno in una delle seguenti circostanze:¹

- 1) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate²;
- 2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate³;
- 3) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- 4) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- 5) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

Intervento settoriale Promozione Paesi terzi/Intervento/Promozione: la promozione e comunicazione realizzate nei Paesi terzi, di cui all'art. 58 *paragr. 1* lett. k) del regolamento (UE) 2021/2115.

Mercato del Paese terzo: area geografica, definita all'art. 20 dell'avviso nazionale, sita nel territorio di uno Stato al di fuori della Unione Europea ed indicata nell'**Allegato 17** all'avviso nazionale.

Mercato emergente: Paese terzo, definito all'art. 20 dell'avviso nazionale, sito al di fuori dell'Unione europea di particolare interesse per l'esportazione del prodotto oggetto di promozione riportato nell'**Allegato 17** all'avviso nazionale.

Ministero: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Paesi terzi: Paesi singoli, definiti all'art. 20 dell'avviso nazionale, riportati nell'**Allegato 17** all'avviso nazionale.

PMI: Ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361 e dell'allegato I al regolamento (UE) n 2022/2472, la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese («PMI») è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

All'interno della categoria delle PMI, si definisce:

- **piccola impresa**, un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
- **microimpresa**, un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

¹ Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C GUCE 204/1 del 01/07/2014): Parte I, capitolo 2.4, comma.

² Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese (società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata) di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione.

³ Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese (la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice) di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE.

Produttore di vino: l'impresa, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole di cui agli articoli 31 e 33 del regolamento (UE) n. 2018/273 ss.mm.ii. nell'ultimo triennio, che abbia ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate.

Progetto: insieme coerente di azioni, idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati, che deve contenere gli elementi di cui all'art. 8 del decreto ministeriale, redatto dal soggetto proponente in conformità all'art. 3, all'art. 7, 8, 10 e all'**Allegato 7** e **Allegato 10** all'avviso nazionale, e costituito dall'insieme della documentazione amministrativa e tecnica prevista dal bando regionale.

PSP: Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune per il periodo di programmazione 2023-2027.

Sede operativa: luogo in cui il soggetto proponente svolge stabilmente una o più fasi della produzione e/o trasformazione del prodotto oggetto di promozione, ovvero area della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica qualora i progetti siano presentati dai soggetti proponenti *consorzi di tutela*, riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 di cui all'art. 3 c.1 lett. e. del decreto ministeriale.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

Soggetto incaricato: il soggetto cui è affidato lo svolgimento dei servizi di direzione tecnica e di coordinamento del progetto.

Soggetto partecipante: soggetto che partecipa a progetto presentato dai soggetti proponenti di cui al di cui all'art. 3 del decreto ministeriale c.1 lett. h, i, j.

Soggetto proponente: soggetto, di cui all'art. 3 c. 1 del decreto ministeriale, che presenta la domanda ed il relativo progetto e documentazione a corredo.

Soggetto pubblico: organismo avente personalità giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o personalità giuridica di diritto privato (società di capitale pubblico di esclusiva proprietà pubblica) con esclusione delle Amministrazioni governative centrali, Regioni, Province autonome e Comuni.

2. Obiettivi e finalità

Il presente bando definisce, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, le modalità e i termini per la concessione di contributi per l'intervento settoriale *Promozione e comunicazione realizzate nei Paesi terzi*, di cui all'art. 58 *paragr. 1* lett. k) del regolamento (UE) 2021/2115, per attività volte al miglioramento della competitività del settore vitivinicolo e all'apertura, alla diversificazione o al consolidamento dei mercati a valere su domande di aiuto relative esclusivamente a progetti regionali di cui all'art. 5 c.1 lett. b. del decreto ministeriale per l'esercizio finanziario 2026/2027, sulla base di quanto previsto dallo stesso decreto ministeriale e dall'avviso nazionale.

3. Ambito territoriale

Il sostegno è concesso unicamente per azioni di promozione e comunicazione realizzate sul mercato esterno all'Unione Europea ad eccezione delle "Spese sostenute in Italia" e delle "Spese per *incoming*", indicate nell'**Allegato 10** all'avviso nazionale e **allegato 10** al presente bando, che debbono essere effettuate esclusivamente alle condizioni ivi stabilite e previste al *paragr. 5.3* del presente bando.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva assegnata al bando è pari a € **1.500.000,00**.

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1. Condizioni di ammissibilità all'aiuto

Il mancato rispetto di uno dei seguenti requisiti (per il soggetto proponente e per il progetto) determina l'inammissibilità o la decadenza della domanda.

5.1.1. Requisiti del soggetto proponente

Possono accedere all'aiuto previsto dall'intervento settoriale Promozione Paesi Terzi, i seguenti soggetti proponenti (cfr. art. 3 c.1 del decreto ministeriale, art. 2 e **Allegato 19** dell'avviso nazionale e **allegato 19** del presente bando):

- a) **organizzazioni professionali**, purché abbiano, tra i loro scopi, la promozione dei prodotti agricoli;
- b) **organizzazioni di produttori di vino**, come definite dall'art. 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- c) **associazioni di organizzazioni di produttori di vino**, come definite dall'art. 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- d) **organizzazioni interprofessionali**, come definite dall'art. 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- e) **consorzi di tutela**, riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238, e le loro associazioni e federazioni;
- f) **produttori di vino**, da intendersi come le imprese, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell'ultimo triennio, che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate;
- g) **soggetti pubblici**, da intendersi come organismi aventi personalità giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o personalità giuridica di diritto privato (società di capitale pubblico di esclusiva proprietà pubblica), con esclusione delle Amministrazioni governative centrali, Regioni, Province Autonome e Comuni, con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli;
- h) **associazioni temporanee di impresa e di scopo**, costituite o costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), i) che assicurino l'attuazione di un programma unitario;
- i) **consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative**, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lettere a), e), f), g);
- j) **reti di impresa**, composte da soggetti di cui alla lettera f).

I **partecipanti ai soggetti di cui alle lett. j), h), i)**, limitatamente ai consorzi, alle associazioni e alle federazioni, devono partecipare ad almeno una delle azioni previste per ciascun Paese terzo o mercato del Paese terzo cui il progetto regionale è rivolto.

I **soggetti pubblici di cui alla lettera g)** partecipano ai progetti esclusivamente nell'ambito delle associazioni temporanee di impresa e di scopo di cui alle lettere h) ma non contribuiscono con propri apporti finanziari e non possono essere il solo beneficiario.

Le **organizzazioni professionali** (lett. a), le **Associazioni o Federazioni di consorzi di tutela** (lett. e) e le **associazioni, le federazioni prive di iscrizione al Registro delle imprese** (lettera i) devono essere già costituiti al momento della presentazione del progetto e devono avere nel proprio statuto e/o atto costitutivo, attività coerenti con la promozione dei prodotti agricoli.

I soggetti proponenti sopra indicati, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario 2026/2027, **NON POSSONO**:

- presentare o partecipare a più di un progetto regionale o nazionale, atteso che a norma del presente bando non sono ammessi progetti multiregionali. **La presentazione di più progetti regionali o nazionali comporta l'inammissibilità di tutti i progetti presentati sulla stessa tipologia;**
- presentare, in forma singola o associata, domande con richieste di contributo a valere sul progetto regionale per un importo superiore a quanto stabilito al *paragr. 5.4.2* e **Tabella n. 2** e **Tabella n. 3** del presente bando;
- presentare, in forma singola o associata, un progetto regionale per un importo minimo di valore progettuale inferiore a quanto stabilito al *paragr. 5.4.2* e **Tabella n. 2** del presente bando.

Ai sensi dell'art. 5 c.2 del decreto ministeriale e art. 5 c. 6 dell'avviso nazionale, i soggetti proponenti e, in caso di aggregazioni di cui alle lett. h), i) del presente paragrafo, ciascun soggetto partecipante possono presentare o partecipare ad un solo progetto nazionale e ad un solo progetto regionale a condizione che le richieste di contributo, nell'ambito dell'esercizio finanziario 2026/2027, non superino l'importo complessivo di **€ 4.000.000,00**, secondo quanto disposto all'art. 9 c.1 lett. f) e art. 13 c. 3 del decreto ministeriale.

Ai sensi dell'art. 9 c. 2 del decreto ministeriale, i soggetti proponenti indicati al presente paragrafo lett. h), i), j) **sono esclusi** qualora, al loro interno, anche un solo soggetto partecipante al progetto di promozione abbia presentato richieste di contributo per un importo complessivo superiore ad € 4.000.000,00.

Il soggetto proponente **DEVE** inoltre:

1. avere sede operativa nel territorio amministrativo della Regione Marche;
2. avere adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione, in termini di quantità, al fine di rispondere alla domanda del mercato a lungo termine. I requisiti minimi di disponibilità dei prodotti sono indicati nella **Tabella n. 1** che segue e sono determinati sulla base dei dati riportati nella voce "totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato", desunti dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2025 del registro dematerializzato (cfr. art. 3 c. 4 del decreto ministeriale, art. 6 c. 3 dell'avviso nazionale e DGR Marche n. 546/2026).

Tabella n. 1 - Disponibilità minima prodotti oggetto di promozione

Tipologia di progetto	Tipologia di soggetto	Disponibilità minima di vino imbottigliato/confezionato
Progetto regionale	Soggetto proponente singolo (produttore di vino) e soggetto proponente in forma aggregata (ATI, ATS, consorzi, associazioni, federazioni, società cooperative, reti di impresa), di cui alle lettere f), h), i), j) del presente paragrafo	>=35.000 litri complessivi
Progetti regionali	Soggetto partecipante produttore di vino nell'ambito di soggetti aggregati di cui alle lettere h), i), j) del presente paragrafo	>5.000 litri per ciascun soggetto

Le aziende che producono conto terzi sono tenute all'indicazione del codice di stabilimento dei terzisti che detengono le giacenze dichiarate.

3. avere presentato, nel caso di produttori di vino singoli o loro aggregazioni, se dovuta, la dichiarazione di vendemmia e di produzione di cui agli artt. 31 e 33 del regolamento (UE) n. 2018/273 ss.mm.ii. nelle ultime tre campagne vitivinicole (**2023/2024, 2024/2025, 2025/2026**), secondo la definizione di "**Produttore di vino**" di cui al *paragr. Definizioni* del presente bando);
4. avere accesso a sufficienti capacità tecniche per far fronte alle specifiche esigenze degli scambi con i Paesi terzi. Tale condizione è rispettata qualora il soggetto proponente o il soggetto incaricato dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto abbia realizzato, anche senza il sostegno di cui all'art. 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'art. 58 *paragr. 1 lett. k* del regolamento (UE) 2021/2115, nel triennio precedente alla presentazione del progetto per l'esercizio finanziario 2026/2027, attività analoghe a quelle oggetto dello stesso progetto proposto (cfr. art. 6 c.1 dell'avviso nazionale) e possiede adeguate capacità tecniche da documentare attraverso la presentazione del **curriculum** aziendale, di cui all'art. 9 c. 1 dell'avviso nazionale e *paragr. 6.1.3, Tabella n. 4* del presente bando;
1. possedere sufficienti risorse finanziarie per garantire la realizzazione quanto più efficace possibile del progetto. Tale condizione è rispettata qualora per il soggetto proponente, o in alternativa, per ciascun soggetto partecipante sussista e venga presentata idonea referenza bancaria (cfr. art. 9 c. 1 dell'avviso nazionale), rilasciata da istituto bancario operante in uno dei Paesi dell'Unione europea e redatta conformemente all'**Allegato 3** all'avviso nazionale e **allegato 3** al presente bando, come previsto al *paragr. 6.1.3, Tabella n. 4* del presente bando;
2. **NON** essere un'impresa in difficoltà (cfr. *paragr. Definizioni* del presente bando). In caso di soggetti di cui alle lettere h), i), j), tale condizione deve sussistere per il soggetto proponente e per ciascun soggetto partecipante (cfr. *paragr. 6.1.3 e Tabella n. 4* del presente bando);
3. **NON** trovarsi in una o più di cause di esclusione di cui all'art. 9 del decreto ministeriale, come si seguito elencate:
 - a. soggetto diverso da quelli elencati al presente paragrafo;
 - b. soggetto che non possiede l'adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione stabilita al presente paragrafo;
 - c. soggetto che non dispone di sufficiente capacità tecnica e finanziaria, come stabilito al presente paragrafo;
 - d. soggetto che presenta progetti non conformi alle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto ministeriale ed al presente bando;
 - e. soggetto il cui progetto non raggiunge la sufficienza nella valutazione degli elementi di cui al *paragr. 5.1.2 e paragr. 5.5.1* del presente bando⁴;
 - f. soggetto che presenta in forma singola o associata, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario 2026/2027, richieste di contributo per un importo complessivo superiore ad € 4.000.000,00;
 - g. soggetto che presenta un progetto per un importo di contributo difforme a quanto indicato nel *paragr. 5.4.2 e Tabella n. 2 e Tabella n. 3* del presente bando;
 - h. soggetto che presenta un progetto che contiene unicamente le azioni di cui alle lettere d) ed e) del *paragr. 5.2.1* del presente bando;

⁴ Cfr. art. 8 del decreto ministeriale e art. 11 c. 7 dell'avviso nazionale.

- i. soggetto che presenta un progetto per il quale la durata del contributo supera i tre anni⁵ in un determinato Paese terzo o mercato di un Paese terzo, salvo richiesta di proroga a norma dell'art. 6 c. 5 del decreto ministeriale e art. 3 c. 6 dell'avviso nazionale, alle condizioni stabilite al *paragr.* 5.1.2 del presente bando.

I soggetti proponenti di cui al *paragr.* 5.1.1 lett. h), i), j) del presente bando, sono esclusi qualora al loro interno anche un solo soggetto partecipante al progetto di promozione si trovi nelle condizioni di cui alla lett. f. dell'elenco del presente punto;

4. in caso di adesione a bandi emanati in attuazione del decreto ministeriale ⁶, **NON** trovarsi in una delle fattispecie di cui all'art. 24-*decies* (*Sanzioni per la violazione delle regole in materia di promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi*) c. 1 e 2, vale dire:
 - a. aver presentato una rendicontazione le cui spese ammissibili, a seguito dei controlli effettuati da AGEA, risultano inferiori al 50 % del valore del progetto approvato;
 - b. aver presentato una rendicontazione le cui spese ammissibili risultano superiori al 50 % e inferiori al 75 % del valore del progetto approvato;
5. **NON** ricadere nelle condizioni di cui all'art. 69 c. 3 e 5 della legge 12 dicembre 2026 n. 238⁷.

5.1.2. Requisiti del progetto

Per la realizzazione delle finalità indicate al *paragr.* 2 del presente bando possono essere finanziati progetti aventi a oggetto una o più attività nell'ambito delle azioni ammissibili, di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale.

Il progetto, redatto dal soggetto proponente in conformità all'**Allegato 7** all'avviso nazionale, deve, pena l'inammissibilità:

- 1) essere esclusivamente regionale (cfr. art. 5 c. 1 lett. b. del decreto ministeriale), come stabilito dalla DGR Marche 546/2026;
- 2) avere a oggetto una o più **attività** nell'ambito delle **azioni** ammissibili, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale e **Allegato 19** dell'avviso nazionale e **allegato 19** al presente bando, come richiamate al *paragr.* 5.2.1 dello stesso;

⁵ La decorrenza temporale del periodo triennale coincide con l'inizio dell'attuale programmazione, ossia con la campagna 2023/2024, a decorrere dalla quale trova applicazione il decreto ministeriale n. 331843/2023.

⁶ Per i progetti finanziati presentati a partire dalla campagna 2023/2024. Cfr. *paragr.* 9 del presente bando.

⁷ Legge 12/12/2016, n. 238 *Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino*, articolo 69 (*Violazione in materia di potenziale vitivinicolo*).

3 - Il produttore che non rispetti la disposizione di cui all'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, limitatamente alle autorizzazioni per nuovi impianti, è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 sulla base delle seguenti misure:

- a) tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicola e 1.500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è inferiore o eguale al 20 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;
- b) due anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 1.000 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 20 per cento ma inferiore o eguale al 60 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;
- c) un anno di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 60 per cento ma comunque inferiore al totale della superficie concessa con l'autorizzazione.

[...]

5 - Al produttore che rinunci all'autorizzazione concessa qualora gli venga riconosciuta una superficie inferiore al 100 per cento di quella richiesta ma superiore al 50 per cento, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 561/2015 della Commissione, del 7 aprile 2015, sono applicate la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie autorizzata e l'esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola per due anni.

Ciascun progetto può prevedere azioni in uno o più Paesi terzi (come indicati all'**Allegato 17** all'avviso nazionale e **allegato 17** al presente bando) e, per quanto stabilito all'art. 5 c. 8 dell'avviso nazionale, ciascun partecipante delle associazioni temporanee di impresa e di scopo, dei consorzi, associazioni e federazioni, delle reti di impresa tra produttori, di cui alle lettere h), i), J) del *paragr. 5.1.1.* del presente bando deve partecipare ad almeno una delle azioni previste in ogni Paese terzo cui il progetto regionale è rivolto.

- 3) prevedere la promozione delle seguenti categorie di vini confezionati, di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2 e all'allegato VII – Parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013⁸:
 - a. vini a denominazione di origine protetta;
 - b. vini a indicazione geografica protetta;
 - c. vini spumanti di qualità;
 - d. vini spumanti di qualità aromatici;
 - e. vini con l'indicazione della varietà.

I progetti **NON** possono riguardare esclusivamente i vini con l'indicazione della varietà [lett. e)] e/o i vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità aromatici [lett. c), d) senza indicazione geografica] del presente elenco. Le caratteristiche dei vini sopra elencati sono quelle previste dalla normativa europea e nazionale vigente alla data di pubblicazione dell'avviso nazionale.

- 4) avere ad oggetto la promozione dei vini della Regione Marche;
- 5) consistere in un insieme coerente di azioni e relative attività idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- 6) essere inderogabilmente finalizzato al raggiungimento di specifici obiettivi generali, individuati in modo coerente con il quadro normativo unionale applicabile. In particolare, ciascun progetto deve perseguire:
 - almeno uno dei seguenti obiettivi, di cui al PSP e all'articolo 57, lettere a), i), j), del regolamento (UE) 2021/2115, riportati nell'**Allegato 19** all'avviso nazionale e **allegato 19** al presente bando,
 - a. migliorare la sostenibilità economica e la competitività dei produttori vitivinicoli dell'Unione;
 - b. contribuire a una maggiore sensibilizzazione dei consumatori sul consumo responsabile di vino e sui regimi di qualità dell'Unione per il vino;
 - c. migliorare la competitività dei prodotti vitivinicoli dell'Unione nei Paesi terzi, incluse l'apertura e la diversificazione dei mercati vitivinicoli;
 - almeno uno dei seguenti obiettivi di cui all'articolo 14, lettere a), c), d), e), f), h), i) del regolamento (UE) 2022/126, riportati nell'**Allegato 19** all'avviso nazionale e **allegato 19** al presente bando)
 - a. migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell'Unione e degli elevati standard qualitativi applicabili ai relativi metodi di produzione nell'Unione;
 - b. sensibilizzare il pubblico ai regimi di qualità dell'Unione all'interno e all'esterno dell'Unione;
 - c. aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli dell'Unione e di determinati prodotti trasformati nell'Unione, concentrandosi in particolare sui mercati di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita;

⁸ Art. 4 del decreto ministeriale.

- d. contribuire, se del caso, al ritorno a condizioni normali nel mercato dell'Unione in caso di gravi turbative, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici;
- e. sensibilizzare il pubblico sulla produzione sostenibile;
- f. diversificare, aprire e consolidare i mercati per i vini dell'Unione nei paesi terzi e sensibilizzare il pubblico sulle qualità intrinseche dei vini dell'Unione su tali mercati. Un riferimento all'origine e ai marchi dei vini può essere utilizzato solo se integra la promozione, la comunicazione e la commercializzazione dei vini dell'Unione nei paesi terzi;
- g. informare i consumatori sul consumo responsabile di vino. Gli Stati membri assicurano che il materiale promozionale per la promozione generica e la promozione di marchi di qualità rechi l'emblema dell'Unione europea, corredato dalla dicitura: «Finanziato dall'Unione europea»;

7) contenere:

- l'indicazione dei soggetti partecipanti al progetto di promozione;
- una descrizione dettagliata delle azioni che si intendono realizzare;
- l'indicazione del/i Paese/i terzo/i e dei mercati del/i Paese/i terzo/i interessato/i, corredata da una descrizione dettagliata del contesto socio economico e delle dinamiche di mercato dei Paesi destinatari;
- la descrizione dei prodotti oggetto di promozione, riguardante la tipologia riconosciuta e/o denominazione d'origine nonché il posizionamento del prodotto stesso sul mercato;
- la descrizione dettagliata degli obiettivi e dell'impatto previsto. A pena di inammissibilità, sia gli obiettivi sia l'impatto previsto devono essere definiti in termini quali-quantitativi di sviluppo della notorietà dei prodotti oggetto di promozione o di incremento delle vendite nei mercati target o di incremento di valore dei prodotti nei mercati individuati (cfr. art. 8 c.2 decreto ministeriale). Inoltre gli obiettivi devono essere individuati sulla base di adeguate analisi di mercato ed elaborati in modo da essere:
 - specifici;
 - misurabili;
 - realizzabili;
 - pertinenti;
 - definiti nel tempo;
- la descrizione della metodologia di misurazione dei risultati attesi;
- l'indicazione della durata del progetto ed il cronoprogramma delle azioni di promozione;
- il costo complessivo del progetto suddiviso per azioni, riferite ad ogni singolo Paese terzo e mercato del Paese terzo, nonché il costo unitario dei costi unitari per azione;

8) rispettare la normativa nazionale e comunitaria;

9) prevedere un messaggio di promozione e/o di informazione basato sulle qualità intrinseche del vino e conforme alle disposizioni legislative applicabili nei Paesi terzi o nei mercati dei Paesi terzi ai quali è destinato;

10) avere una durata annuale, dal **16/10/2026 al 15/10/2027**, secondo le seguenti tempistiche:

- ✓ **a decorrere dal 16 ottobre 2026 al 15 ottobre 2027**, qualora i beneficiari **chiedono** in domanda di sostegno il pagamento anticipato dell'aiuto, pari al massimo all'80% del contributo subordinato alla costituzione di apposita cauzione;

- ✓ **a decorrere dal 16 ottobre 2026 ed entro il 30 agosto dell'esercizio finanziario di pertinenza del contratto**, qualora i beneficiari **non chiedono** in domanda di sostegno il pagamento anticipato dell'aiuto.

A norma dell'art. 24 c. 4 dell'avviso nazionale, detti termini sono applicati a condizione che non vengano approvati nuovi termini da parte del Ministero per l'ammissibilità al finanziamento delle domande dell'esercizio finanziario 2026/2027 a valere sugli esercizi finanziari successivi.

Il sostegno a ciascuna operazione di informazione e di promozione ha **durata massima di tre anni**, periodo considerato a decorrere dalla campagna 2023/2024, per un dato beneficiario in un determinato Paese terzo o mercato di un Paese terzo, salvo richiesta di proroga **per un massimo di ulteriori tre anni non prorogabili**, a condizione che il progetto riguardi esclusivamente i regimi di qualità dell'Unione (denominazioni di origine e indicazioni geografiche) e sia volto al consolidamento degli sbocchi di mercato.

NON sono ammissibili progetti non conformi al presente bando.

5.2. Tipologia dell'intervento

5.2.1. Aiuto alla realizzazione di azioni di Promozione

Il contributo è concesso a progetti che possono avere a oggetto **una o più attività** nell'ambito delle seguenti **azioni ammissibili** (art. 7 del decreto ministeriale):

- a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o ambiente;
- b) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
- c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione;
- d) studi di mercati nuovi o esistenti, necessari all'ampliamento e al consolidamento degli sbocchi di mercato;
- e) studi per valutare i risultati delle attività di informazione e promozione.

Per **attività** si intendono le singole iniziative attuate nell'ambito delle azioni ammissibili, come sopra elencate.

5.3. Spese ammissibili e non ammissibili

Le spese ammissibili e le spese non ammissibili sono indicate nell'**Allegato 10** all'avviso nazionale come recepite nell'**allegato 10** del presente bando e di seguito richiamate.

Le modalità relative alla realizzazione di specifiche attività promozionali, tra cui i Monopoli di Stato e le esposizioni preferenziali ed altre fattispecie, tengono conto della regolamentazione specifica nei Paesi terzi con Monopoli di Stato e delle condizioni per la realizzazione di attività promozionali previste negli altri Paesi terzi, la cui disciplina è riportata nel predetto **Allegato 10** all'avviso nazionale e **allegato 10** del presente bando.

5.3.1. Spese ammissibili

Sono ritenute ammissibili al sostegno le spese sostenute dai beneficiari a decorrere dal **16 ottobre 2026**, esclusivamente per i soggetti utilmente inseriti nella graduatoria definitiva, anche prima della stipula del contratto con AGEA⁹.

⁹ Decreto ministeriale, art. 8 comma 4.

In conformità al punto 1 dell'**Allegato 10** all'avviso nazionale, come riportato **all'allegato 10** al presente bando, sono ammissibili le spese direttamente correlate alla realizzazione delle attività progettuali nell'ambito delle azioni elencate all'art. 7 del decreto ministeriale e *paragr.* 5.2.1 del presente bando.

Con riferimento a quanto sopra, e specificatamente al *paragr.* 5.2.1 del presente bando, si precisa che:

- le **spese riguardanti le azioni di cui alle lettere d) ed e)** sono consentite solo se abbinate, in ciascun Paese terzo, a spese per almeno una delle azioni di cui alle lettere a), b), c);
- le **spese riguardanti l'azione di cui alla lettera d)**, non possono superare il **3%** dell'importo del progetto presentato nell'ambito del Paese terzo cui si riferisce lo studio;
- le **spese riguardanti l'azione di cui alla lettera e)**, non possono superare il **3%** dell'importo del progetto presentato nell'ambito del Paese terzo cui si riferisce lo studio.

Di seguito si riportano le condizioni di ammissibilità, specifiche per determinate categorie di spese e per talune attività da realizzare nell'ambito delle azioni di cui all'art. 7 del decreto ministeriale e *paragr.* 5.2.1 del presente bando.

Spese amministrative e spese collegate ad attività di direzione tecnica

Sono ammissibili nel limite massimo del **4%** del costo delle attività di promozione previste in ciascun Paese, **spese amministrative, in capo al soggetto proponente**, legate alla preparazione, all'attuazione o al *follow-up* della specifica operazione finanziata o della relativa azione.

Sono consentite **spese collegate ad attività di direzione tecnica e di coordinamento organizzativo delle attività promozionali nei Paesi Terzi**. Il proponente può prevedere di dare mandato ad uno o più soggetti terzi, qualificati per lo specifico Paese terzo per le attività connesse con l'organizzazione e la realizzazione del programma di promozione.

Tali spese, non possono superare il **5%** dell'importo complessivo del costo delle attività di promozione previste in ciascun Paese. Qualora il soggetto proponente intenda avvalersi di uno o più soggetti che realizzino attività di direzione tecnica e di coordinamento dell'esecuzione del progetto non può presentare anche le spese amministrative in capo al soggetto proponente.

Spese per trasferte, vitto, alloggio e trasporti

Sono consentite **spese relative a trasferte limitatamente a vitto, alloggio e trasporto locale** sostenute da soggetti incaricati dal beneficiario, solo se finalizzate alla partecipazione ad attività promozionali proposte, di cui alle azioni a), b) e c). Pertanto, dette spese sono ammissibili per la partecipazione di eventi *in loco*.

Tali spese, devono essere riferite a servizi fruiti nell'arco temporale di realizzazione dell'attività promozionale, incluso il giorno prima e il giorno dopo l'evento. Si precisa che, nel caso di viaggi che abbiano una durata superiore ad un giorno per il raggiungimento della destinazione dall'Italia verso il Paese terzo e viceversa, quanto sopra è da considerarsi esteso fino al momento dell'arrivo alla destinazione finale. In ogni caso, dette spese non possono comunque superare i massimali di seguito riportati:

- vitto, massimo **€ 60,00** giornalieri per persona;
- alloggio, massimo **€ 180,00** giornalieri per persona;
- trasporto locale, limitatamente alle spese di viaggio verso l'aeroporto del Paese terzo o all'interno del Paese terzo in treno, autobus a lunga percorrenza, taxi o auto (noleggio + carburante), massimo **€ 30,00** giornalieri per persona. I rimborsi chilometrici, in caso di utilizzo di proprio mezzo per gli spostamenti, non sono ammissibili.

Spese per attività di pubbliche relazioni

Sono consentite, nell'ambito dell'azione di cui alle lettere a), b) e c) **spese collegate ad attività di pubbliche relazioni**. Tali spese non possono superare il **10%** del costo dell'azione di riferimento in un determinato Paese

terzo.

Spese per materiale promozionale pubblicitario

Il materiale promozionale e pubblicitario e tutti i documenti destinati al pubblico devono recare sempre e in forma ben visibile l'emblema dell'Unione, il logo del Ministero e la seguente dicitura **“Campagna finanziata ai sensi del Reg. UE N. 2021/2115 – Intervento Promowine Campagna 2026/2027”**.

Il messaggio di promozione e/o di informazione deve basarsi sulle qualità intrinseche del vino e deve essere conforme alle disposizioni legislative applicabili nei Paesi terzi o ai mercati dei Paesi terzi ai quali è destinato. Sono ammissibili unicamente le spese di realizzazione del materiale promozionale e pubblicitario che promuove il vino con l'indicazione delle denominazioni del progetto, del beneficiario e del suo territorio. Sono consentite le spese di spedizione dei prodotti oggetto di promozione e dei materiali promozionali nel Paese Terzo.

Il materiale promozionale di norma è redatto nella lingua del Paese terzo di destinazione. Al fine di garantire l'imputabilità delle spese all'operazione nel Paese terzo, le spese per materiali promozionali redatti in italiano o altre lingue dell'Unione sono consentite se è dimostrata la pertinenza con l'azione promozionale da realizzare nel Paese terzo e a condizione che siano destinati esclusivamente al Paese terzo e non distribuiti sul territorio del mercato comune.

Pubblicità nei media (TV/radio/cartelloni pubblicitari/stampa), compresa la pubblicità online

Sono ammissibili i costi per l'acquisto di spazi pubblicitari, inclusi i servizi per la progettazione e produzione dei materiali pubblicitari.

Pubblicità nei media (internet/social network)

Sono ammissibili i costi per i servizi per la comunicazione attraverso *internet* e *social network*, inclusi la comunicazione per il tramite dei canali *social* di *influencer*, a condizione che la comunicazione sia effettivamente mirata e rivolta ai Paesi target. La creazione, aggiornamento dei siti *web* aziendali, delle piattaforme *e-commerce* e tutti gli sviluppi non correlati ad un messaggio promozionale in un Paese terzo non rappresentano costi ammissibili.

Relazioni con la stampa

Sono ammissibili le spese per produzione e la diffusione di comunicati stampa e *file* stampa, l'organizzazione di conferenze stampa, la fornitura e la produzione di cartelle stampa.

Spese nei Paesi terzi con Monopolio di Stato

Nei Paesi terzi nei quali la distribuzione dei vini è gestita da Monopoli di Stato, sono ammissibili le spese per le quote promozionali da riconoscere al rappresentante a condizione che siano fatturate direttamente dal rappresentante stesso, nonché altre spese promozionali, se documentate e tracciabili.

Spese per la partecipazione di personaggi pubblici alle azioni promozionali

Sono ammissibili, nell'ambito delle azioni promozionali, i costi per la partecipazione di personaggi pubblici, quali cuochi, enologi, *sommelier*, attori, *influencer*, giornalisti gastronomici, o altre figure riconosciute nel mondo del vino, della cucina o della comunicazione, a condizione che la prestazione sia direttamente legata a un'azione promozionale (es. degustazione, animazione evento, testimonianza, presenza a una campagna *social* o *media*).

Spese per i prodotti per degustazione

Le spese legate alla fornitura gratuita di campioni di vino nell'ambito delle azioni promozionali sono ammissibili, limitatamente a quantità coerenti con la portata dell'evento ed esclusivamente per le seguenti voci di costo: imballaggio, spedizione, spese doganali, trasporto.

Spese sostenute in Italia

In deroga al principio generale, secondo il quale sono ammissibili i costi sostenuti nei Paesi extra UE *target*, sono consentite le spese sostenute in Italia solo se strettamente funzionali alla realizzazione di azioni promozionali nel Paese terzo e direttamente imputabili alle attività promozionali da realizzare, quali:

- *incoming*
- traduzione di materiali promozionali destinati al Paese *target*;
- traduzione di materiale pubblicitario (es. video, *brochure*, *banner*);
- organizzazione logistica o tecnica legata a eventi promozionali esterni.

Spese per *incoming*

Sono consentite le spese per i *partner* dei Paesi terzi importatori, *buyer*, stampa, *opinion leader*, *brand Ambassador*, *sommelier*, ...) che vengono in Italia per visitare aziende vitivinicole, limitatamente alle seguenti voci di costo:

- spese di viaggio da e verso il Paese terzo;
- spese di vitto, alloggio e trasporto locale (limitatamente agli spostamenti da e verso l'aeroporto italiano o del Paese terzo), nonché di visita guidata in azienda;
- spese di *catering* e ospitalità;
- spese per degustazioni;
- spese per interpretariato, *sommelier*, *hostess*;
- spostamenti *in loco* (autonoleggio).

Le attività di *incoming* (incontri con gli operatori) sono ammissibili solo se previste e realizzate nel territorio della regione Marche.

Le spese per *incoming* sono ammissibili solo se le attività sono erogate da soggetti indipendenti dal beneficiario.

Spese per *expertise*

Sono ammissibili le spese per consulenze specialistiche rese da soggetti terzi qualificati, estranei ai beneficiari e ai loro partecipanti, aventi ad oggetto prestazioni di natura tecnica, scientifica o strategica, finalizzate all'analisi, progettazione o valutazione di specifici ambiti delle attività progettuali, con carattere non continuativo e con *output* chiaramente identificabili.

Spese per esposizioni preferenziali

Sono consentite spese per esposizioni preferenziali presso i punti vendita e presso i canali GDO e Ho.Re.Ca. - consistente nell'esposizione dei prodotti oggetto di promozione in posizioni particolarmente visibili (trattasi, ad esempio, delle operazioni denominate: "fuori scaffale", "fuori banco", "testata di gondola", "isola" o "box pallet", "evidenziazione a scaffale", "ampliamento spazio").

Non rientrano tra le spese consentite quelle relative ad iniziative a carattere commerciale, per le quali non risulta chiaramente indicato il riferimento alla campagna promozionale.

Ove necessario sulla base delle prescrizioni imposte nei Paesi con Monopolio di Stato, possono rientrare nella categoria anche le esposizioni "a scaffale", purché sia presente il riferimento alla campagna promozionale.

5.3.2. Spese non ammissibili

In conformità al punto 3 dell'**Allegato 10** all'avviso nazionale, come riportato **all'allegato 10** al presente bando, **NON** sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- spese non connesse direttamente alla realizzazione del progetto;
- spese di personale del beneficiario;

- spese relative ad attività realizzate prima del 16 ottobre 2026 e prima dell’emanazione delle graduatorie da parte della Regione Marche. Sono considerate ammissibili le spese sostenute prima del 16 ottobre solo se relative ad attività da realizzare successivamente a tale data;
- spese relative ad attività realizzate dopo il 15 ottobre 2027, in caso di domande di sostegno con richiesta di anticipo;
- spese relative ad attività realizzate dopo il 30 agosto 2027, in caso di domande di sostegno senza richiesta di anticipo;
- spese sostenute per la presentazione del progetto;
- spese relative all’acquisizione di mezzi strumentali;
- spese per la realizzazione di investimenti di tipo strutturale (come, ad esempio, spese per la realizzazione, l’aggiornamento e la manutenzione di siti *internet* dei soggetti partecipanti; spese per la realizzazione di siti *e-commerce* o spese per lo sviluppo della loro immagine coordinata aziendale come, ad esempio, il *restyling* del logo aziendale oppure lo sviluppo di una *Brand Identity*, etc.)
- spese per emissione di garanzia di cui all’art. 13, c. 2, del decreto ministeriale;
- spese per l’imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nel caso in cui tale spesa non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente. Ai fini dell’eventuale rimborso, il beneficiario deve dimostrare che l’importo pagato non è stato recuperato ed è iscritto come onere nei conti del beneficiario;
- spese per l’acquisto dei prodotti oggetto di promozione inclusa autofattura di prodotti propri aziendali, fatta eccezione per le spese per la personalizzazione di prodotti per eventi specifici.

Non sono ammissibili le spese relative al materiale informativo non conforme (cfr. art. 17 del decreto ministeriale e art. 21 dell’avviso nazionale) a seguito di verifica *ex post* da AGEA, in coerenza con le indicazioni previste dalle linee guida di cui all’art. 14 comma 2 del decreto ministeriale (cfr. *paragr. 7* del presente bando).

5.3.3. *Congruità della spesa*

La metodologia per la verifica della congruità, coerentemente con la normativa dell’Unione e nazionale di riferimento, è basata sull’integrazione dei seguenti sistemi di valutazione:

- utilizzo dei costi di riferimento;
- raffronto tra diverse offerte;
- ricorso a prezzari ufficiali;
- valutazione del Comitato (cfr. *paragr. Definizioni* del presente bando).

L’**Allegato 18** “*Manuale dei Costi di riferimento*” all’avviso nazionale, e **allegato 18** al presente bando, riporta il dettaglio delle voci di costo, relative ai Paesi terzi **USA, CANADA, REGNO UNITO, SVIZZERA, CINA e GIAPPONE**, per le quali è previsto un costo massimo di riferimento.

Per le suddette voci di spesa, il soggetto proponente deve comunque allegare alla domanda di contributo un preventivo, reso da un fornitore indipendente rispetto al beneficiario, contenente informazioni puntuali sul fornitore, sulla modalità di esecuzione dell’attività (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi unitari di realizzazione. L’importo da utilizzare per la compilazione del progetto dovrà essere quello inferiore tra il costo di riferimento e il preventivo.

Il soggetto proponente, in casi particolari, può dimostrare che, pur in presenza di costi di riferimento, per una determinata attività i medesimi non risultino rappresentativi (a titolo esemplificativo, per la realizzazione di una iniziativa di alto livello o in caso di *location* per *target* specifici ecc.). In tali casi, è

ammessa la presentazione di tre preventivi, o di un preventivo in caso di assenza di concorrenza. Il proponente presenta altresì una relazione comprovante il carattere particolare dell'attività prevista.

I costi di riferimento sono disponibili per i Paesi terzi **USA, CANADA, REGNO UNITO, SVIZZERA, CINA e GIAPPONE** per le voci di spesa individuate **nell'Allegato 18** all'avviso nazionale e **allegato 18** al presente bando.

Per le rimanenti voci di costo e per i Paesi terzi non oggetto di elaborazione di costi di riferimento, il soggetto proponente deve allegare alla domanda di contributo tre preventivi comparabili, resi da fornitori indipendenti tra di loro e rispetto al beneficiario, contenenti informazioni puntuali sul fornitore, sulla modalità di esecuzione dell'attività (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi unitari di realizzazione.

Nel caso in cui, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, venga scelto un preventivo differente da quello economicamente più vantaggioso, è necessario che il beneficiario fornisca una relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della diversa scelta. Nel caso in cui, in assenza di più soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi previsti, non sia possibile disporre di tre preventivi per i costi relativi a una o più attività, è necessario che il beneficiario fornisca una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. nella quale attesta l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi e/o i prodotti proposti previsti.

Tali documenti devono essere prodotti in lingua italiana o in lingua inglese.

In deroga a quanto sopra disciplinato **NON** sono richiesti preventivi per le seguenti voci di spesa:

- Spese di viaggio verso l'aeroporto del Paese terzo o dell'Italia in treno, autobus a lunga percorrenza, taxi o auto (noleggio + carburante) esclusi i costi chilometrici e spese per gli spostamenti all'interno del Paese terzo (taxi, metropolitana, autobus locali). Per queste spese, si dovrà tener conto solo della classe più economica disponibile. In fase di presentazione del progetto i costi dovranno essere imputati nel limite di € 30,00 giornalieri per persona.
- Spese per voli aerei: in luogo dei tre preventivi è consentita la possibilità di produrre la quotazione risultante da un motore di ricerca per simulare l'acquisto dei biglietti; ove non disponibile, dovrà essere presentato un preventivo di spesa.
- Spese di vitto e alloggio: qualsiasi tipo di sistemazione per la quale viene emessa una fattura. In fase di presentazione del progetto i costi dovranno essere imputati nel limite di:
 - o vitto, massimo € 60,00 giornalieri per persona
 - o alloggio, massimo € 180,00 giornalieri per persona

Quanto sopra si applica anche alle spese sostenute in Italia nell'ambito delle attività di *incoming*.

In fase di rendicontazione dovranno essere prodotti i giustificativi di spesa e di pagamento e il contributo verrà riconosciuto sulla base della spesa effettivamente sostenuta, nel limite degli importi massimi sopra indicati.

5.4. Entità dell'aiuto e contributo ammissibile

5.4.1. Entità dell'aiuto

Ai sensi dell'art. 13 c. 1 del decreto ministeriale e art. 5 c.1 dell'avviso nazionale, l'importo del contributo a valere sui fondi dell'Unione è pari, al massimo, **al 50%** delle spese sostenute per realizzare il progetto.

5.4.2. Contributo ammissibile

Nell'ambito dell'esercizio finanziario 2026/2027, i valori relativi al contributo massimo e ai limiti di spesa per ciascun progetto regionale sono i seguenti:

Tabella n. 2 – Valori dei progetti

Contributo massimo per progetto regionale	Spesa minima per progetto regionale (valore progettuale minimo dell'investimento considerando il totale delle spese programmate)
€ 1.000.000,00	€ 100.000,00

Non sono previsti limiti minimi di spesa per soggetto partecipante, posto che, nel complesso, il progetto deve raggiungere comunque i limiti di spesa sopra stabiliti.

Il contributo richiesto annualmente da un soggetto, in forma singola o associata, per i progetti di cui all'art. 5, c. 1, lett. a) e b) del decreto ministeriale **non supera i quattro milioni di euro**.

Per i soggetti proponenti produttori di vino, di cui alla lettera f), associazioni temporanee di impresa e di scopo - costituenti o costituite - consorzi, associazioni, federazioni e società cooperative e per le reti di impresa, di cui alle lettere h), i), j) del *paragr.* 5.1.1 del presente bando, il contributo massimo richiedibile è determinato in funzione del fatturato globale, come segue:

Tabella n. 3 – Contributo massimo richiedibile per soggetti proponenti

Dimensione dell'impresa	Contributo massimo richiedibile
Medie e grandi imprese	5% del fatturato globale risultante dall'ultimo bilancio approvato o da altro documento idoneo a comprovare
Micro e piccole imprese	10% del fatturato globale risultante dall'ultimo bilancio approvato o da altro documento idoneo a comprovare

Qualora i soggetti proponenti non abbiano un proprio fatturato, lo stesso si intende riferito a ciascun soggetto partecipante produttore di vino.

Il soggetto proponente è tenuto al rispetto del limite di contributo massimo richiedibile sopra indicato per ciascuna delle domande di contributo che presenta a valere su tutte le tipologie di progetto, di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto ministeriale compatibili con il presente bando, per l'esercizio finanziario 2026/2027. Il medesimo vincolo si applica a ciascun soggetto partecipante

Non è consentita la cumulabilità con altri aiuti pubblici.

5.5. Selezione delle domande di sostegno

5.5.1. Criteri di valutazione

La selezione dei progetti regionali avviene sulla base di quanto disposto dall'art. 8 del decreto ministeriale, secondo i criteri di valutazione indicati nell'**Allegato 11** all'avviso nazionale, richiamati **nell'allegato 11** al presente bando, e di seguito riportati.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

CRITERI DI VALUTAZIONE		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTI						PUNTI MAX
				ECCELLENTE	BUONO	SUFFICIENTE	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE	PUNTI MAX	
A	Livello di analisi e comprensione del contesto	A.1	Conoscenza del contesto del Paese terzo/dei Paesi terzi e del mercato bersaglio in relazione ai prodotti oggetto di promozione	10	8	6	4	0	10	10
B	Coerenza della strategia proposta con gli obiettivi del programma	B.1	Grado di coerenza delle azioni progettuali proposte con gli obiettivi del Programma	10	8	6	4	0	10	20
		B.2	Grado di coerenza del cronoprogramma delle azioni progettuali con gli obiettivi del Programma	10	8	6	4	0	10	
C	Qualità delle azioni proposte	C.1	Chiarezza espositiva e completezza delle azioni proposte	10	8	6	4	0	10	20
		C.2	Esaustività e concretezza delle azioni proposte	10	8	6	4	0	10	
D	Idoneità delle azioni in termini di aumento della domanda dei prodotti e/o di aumento della conoscenza dei regimi di qualità	D.1	Completezza ed esaustività nella rappresentazione delle azioni volte all'aumento della domanda dei prodotti e/o di aumento della conoscenza dei regimi di qualità	20	16	12	8	0	20	20
E	Coerenza del piano finanziario rispetto al progetto	E.1	Coerenza del piano finanziario rispetto agli interventi proposti e agli obiettivi progettuali	20	16	12	8	0	20	20
F	Impatto sul mercato	F.1	Numero medio di azioni previste dal progetto di promozione	10	8	6	4	N/A (non applicabile)	10	10
TOTALE										100

Il Comitato procede alla valutazione dei progetti regionali presentati a valere sul presente bando sulla base dei seguenti criteri motivazionali.

A.1 - Conoscenza del contesto del Paese terzo/dei Paesi terzi e del mercato bersaglio in relazione ai prodotti oggetto di promozione

Saranno valutati: (i) il grado di dettaglio, completezza e approfondimento della descrizione del contesto socio-economico del Paese terzo o del mercato del Paese terzo e delle caratteristiche della domanda dei prodotti oggetto della promozione; (ii) la chiara identificazione delle informazioni necessarie per la comprensione del contesto in termini di produzione, importazione, consumi e, se pertinente, di contesto normativo/doganale; (iii) la qualità dell'analisi SWOT del mercato bersaglio in relazione ai prodotti oggetto di promozione.

- Eccellente: conoscenza ampiamente approfondita e dettagliata del contesto e del mercato
- Buono: buona conoscenza e buon grado di dettaglio del contesto e del mercato
- Sufficiente: sufficiente conoscenza del contesto e del mercato
- Mediocre: conoscenza del contesto e del mercato fortemente limitata
- Insufficiente: conoscenza del contesto e del mercato non sufficiente

B.1 - Grado di coerenza delle azioni progettuali proposte con gli obiettivi del Programma

Sarà valutata la coerenza e la significatività delle azioni previste rispetto al contesto nel quale si colloca il progetto e la rispondenza delle azioni alla strategia proposta, sia con riferimento agli obiettivi specifici per ciascun Paese Terzo sia per fronteggiare i punti di debolezza espressi nell'analisi SWOT. Saranno osservati e valutati i rimandi e le connessioni che la proposta progettuale esprime nei confronti delle caratteristiche dell'ambiente esterno e dei potenziali destinatari delle azioni.

- Eccellente: la proposta progettuale è pienamente coerente con gli obiettivi fissati
- Buono: la proposta progettuale è coerente con gli obiettivi fissati

- Sufficiente: la proposta progettuale è parzialmente coerente con gli obiettivi fissati
- Mediocre: la proposta progettuale presenta limiti considerevoli circa la coerenza con gli obiettivi fissati
- Insufficiente: la proposta progettuale non appare coerente con gli obiettivi fissati

B.2 - Grado di coerenza del cronoprogramma delle azioni progettuali con gli obiettivi del Programma

Sarà valutata la coerenza temporale delle azioni progettuali sulla base dell'adeguatezza della relativa durata rispetto al raggiungimento degli obiettivi.

- Eccellente: la proposta progettuale è pienamente coerente con gli obiettivi fissati
- Buono: la proposta progettuale è coerente con gli obiettivi fissati
- Sufficiente: la proposta progettuale è parzialmente coerente con gli obiettivi fissati
- Mediocre: la proposta progettuale presenta limiti considerevoli circa la coerenza con gli obiettivi fissati
- Insufficiente: la proposta progettuale non appare coerente con gli obiettivi fissati

C.1 - Chiarezza espositiva e completezza delle azioni proposte

Sarà valutata la qualità delle azioni proposte, con particolare riferimento all'approccio metodologico e ai contenuti degli interventi proposti.

- Eccellente: la proposta progettuale è estremamente chiara e completa
- Buono: la proposta progettuale è chiara e completa
- Sufficiente: la proposta progettuale è parzialmente chiara e completa
- Mediocre: la proposta progettuale risulta spesso non completa e poco chiara
- Insufficiente: la proposta progettuale non appare chiara e completa

C.2 - Esaustività e concretezza delle azioni proposte

Sarà valutata l'efficacia, la concretezza, la funzionalità e la contestualizzazione delle azioni proposte, considerando la capacità previsionale e progettuale nonché il livello di dettaglio e l'esautività della trattazione.

- Eccellente: la proposta progettuale è estremamente concreta ed esaustiva
- Buono: la proposta progettuale è concreta ed esaustiva
- Sufficiente: la proposta progettuale è parzialmente concreta ed esaustiva
- Mediocre: la proposta progettuale non appare in gran parte concreta ed esaustiva
- Insufficiente: la proposta progettuale non appare concreta ed esaustiva

D.1 - Completezza ed esaustività nella rappresentazione delle azioni volte all'aumento dell'idoneità dei prodotti e/o di aumento della conoscenza dei regimi di qualità

Sarà valutata l'idoneità delle azioni a contribuire all'implementazione e allo sviluppo della domanda dei prodotti nei mercati dei Paesi terzi interessati, ovvero l'idoneità delle azioni a diffondere la conoscenza dei regimi di qualità relativi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alla produzione biologica vigenti nell'UE nei mercati dei Paesi terzi interessati.

- Eccellente: la proposta progettuale è ampiamente esaustiva e completa
- Buono: la proposta progettuale è esaustiva e completa
- Sufficiente: la proposta progettuale è parzialmente esaustiva e completa
- Mediocre: la proposta progettuale non appare in gran parte esaustiva e completa
- Insufficiente: la proposta progettuale non appare esaustiva e completa

E.1 Coerenza del piano finanziario rispetto agli interventi proposti e agli obiettivi progettuali

Sarà valutata la coerenza del piano finanziario proposto sia con riferimento al rapporto tra significatività degli interventi e allocazione delle risorse ad essi destinate, che al perseguimento degli obiettivi progettuali e alle

misure adottate al fine di minimizzare i costi e massimizzare gli effetti/impatti del programma, tenendo conto delle specificità dei mercati di destinazione delle misure e delle caratteristiche degli stessi.

- Eccellente: il piano finanziario è pienamente coerente con gli interventi proposti e gli obiettivi fissati
- Buono: il piano finanziario è coerente con gli interventi proposti e gli obiettivi fissati
- Sufficiente: il piano finanziario è parzialmente coerente con gli interventi proposti e gli obiettivi fissati
- Mediocre: il piano finanziario risulta in gran parte non coerente con gli interventi proposti e gli obiettivi fissati
- Insufficiente: la proposta finanziario non appare coerente con gli interventi proposti e gli obiettivi fissati

F.1 - Numero medio di azioni interessate dal progetto di promozione

Sarà valutato il numero medio di azioni proposte nei Paesi terzi interessati dal progetto di promozione:

- Eccellente: il progetto interessa mediamente azioni ≥ 4 ; per Paese terzo
- Buono: il progetto interessa mediamente azioni ≥ 3 ; < 4 per Paese terzo
- Sufficiente: il progetto interessa mediamente azioni ≥ 2 ; < 3; per Paese terzo
- Mediocre: il progetto interessa mediamente meno di 2 azioni
- Insufficiente: N/A (non applicabile)

5.5.2. Criteri di priorità

A parità di punteggio ottenuto all'esito della valutazione di cui al *paragr.* 5.5.1 del presente bando, si terrà conto dei seguenti **criteri di priorità**, secondo quanto stabilito nell'**Allegato 12** all'avviso nazionale e richiamati **all'allegato 12** al presente bando:

a) IL SOGGETTO PROPONENTE È NUOVO BENEFICIARIO – (PUNTI 20)

Per nuovo beneficiario si intende uno dei soggetti indicati al precedente *paragr.* 5.1.1 del presente bando che non ha beneficiato del dell'aiuto sulla Misura Promozione a partire dal periodo di programmazione 2014-2020.

Nel caso di soggetti proponenti di cui al *paragr.* 5.1.1, lettere a), b), c), d,) h), i), j), il requisito deve essere posseduto da tutti da tutti i partecipanti al soggetto proponente.

Tipologia	Punti
Nuovo beneficiario	20

b) IL PROGETTO È RIVOLTO AD UN NUOVO PAESE TERZO O A UN NUOVO MERCATO DEL PAESE TERZO – (PUNTI 20)

Tipologia	Punti
Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 15%	3
Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 30%	6
Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 50%	9
Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 70%	12
100% dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo	20

Qualora il soggetto proponente presenti un progetto destinato a taluni Mercati dei Paesi terzi, il punteggio di priorità NON viene attribuito se il richiedente ha realizzato nel Paese terzo in cui ricade il Mercato del

Paese terzo, a partire dal periodo programmazione 2014/2020, attività di comunicazione diffuse su mezzi di comunicazione nazionali o comunque diffusi oltre il mercato del Paese terzo di riferimento.

c) IL SOGGETTO PROPONENTE RICHIEDE UNA PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE PUBBLICA INFERIORE AL 50% - (PUNTI 15)

Tipologia	Punti
Contribuzione pubblica inferiore o uguale al 49%	1
Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 48% e superiore al 47%	2
Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 47% e superiore al 46%	3
Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 46% e superiore al 45%	5
Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 45% e superiore al 44%	7
Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 44% e superiore al 43%	9
Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 43% e superiore al 42%	11
Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 42% e superiore al 41%	13
Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 41 e superiore al 40%	14
Contribuzione pubblica o uguale inferiore al 40%	15

d) IL SOGGETTO PROPONENTE È UN CONSORZIO DI TUTELA, RICONOSCIUTO AI SENSI DELL'ART. 41 DELLA LEGGE 12 DICEMBRE 2016, N. 238 O UNA FEDERAZIONE O UN'ASSOCIAZIONE DI CONSORZI DI TUTELA – (PUNTI 10)

Tipologia	Punti
Il soggetto proponente è un consorzio di tutela, riconosciuto ai sensi dell'articolo 41 della legge n. 238/2016, che partecipa esclusivamente come soggetto proponente di cui alla lettera e) <i>paragr. 5.1.1.</i>	5
Il soggetto proponente è una Federazione o un'associazione di consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'articolo 41 della legge n. 238/2016, che partecipa esclusivamente come soggetto proponente di cui alla lettera e) <i>paragr. 5.1.1.</i>	10

e) IL PROGETTO È RIVOLTO AD UN MERCATO EMERGENTE (come elencato nell'Allegato 17 all'avviso nazionale e allegato 17 al presente bando) (cfr. Definizioni) – (PUNTI 15)

Tipologia	Punti
Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 15%	3
Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 30%	5
Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 60%	10
100% dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente	15

f) IL PROGETTO RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE VINI A DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA E/O AD INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA – (PUNTI 10)

Tipologia	Punti
Progetto riguarda esclusivamente vini a DOP e/o ad IGP	10

g) IL SOGGETTO PROPONENTE PRODUCE E COMMERCIALIZZA PREVALENTEMENTE VINI PROVENIENTI DA UVE DI PROPRIA PRODUZIONE O DI PROPRI ASSOCIATI – (PUNTI 2)

Tipologia	Punti
Il soggetto proponente ha un valore dell'indice G pari o superiore al 75% ed inferiore al 90%	1
Il soggetto proponente ha un valore dell'Indice G pari o superiore al 90%	2

Il punteggio viene attribuito al soggetto proponente sulla base del seguente indice G, espresso in termini percentuali.

Indice G = (Uve proprie + Uve dei propri associati) * K / vino imbottigliato-confezionato scaricato

Dove:

➤ K è uguale a 0,8

➤ le "Uve proprie" si calcolano:

- A. se il soggetto proponente o partecipante è tenuto alla presentazione delle dichiarazioni di vendemmia 2023/2024, sommando i dati riportati nella colonna E del foglio "Dati produttivi" dell'**Allegato 6** all'avviso nazionale e **allegato 6** al presente bando, desunti dal Quadro C di ogni dichiarazione.
- B. se il soggetto proponente o partecipante non è tenuto alla presentazione delle dichiarazioni di vendemmia, sommando, per ciascuno degli stabilimenti produttivi coinvolti, i dati dichiarati nella colonna O del foglio "Dati produttivi" dell'**Allegato 6** all'avviso nazionale e **allegato 6** al presente bando, per ciascuno degli stabilimenti produttivi coinvolti del vino oggetto di promozione, per il soggetto proponente e per ogni soggetto partecipante.

➤ le "Uve dei propri associati" si calcolano:

- se il soggetto proponente o partecipante è tenuto alla presentazione delle dichiarazioni di vendemmia 2023/2024, sommando i dati riportati nelle colonne F e H del foglio "Dati produttivi" dell'**Allegato 6** all'avviso nazionale e **allegato 6** al presente bando, desunti dall'allegato "Uva ricevuta-Riepilogo Uve Ricevute" delle dichiarazioni presentate da ciascuno dei soggetti proponenti/partecipanti;
- se il soggetto proponente o partecipante non è tenuto alla presentazione delle dichiarazioni di vendemmia, sommando, per ciascuno degli stabilimenti produttivi coinvolti, i dati dichiarati nella colonna O del foglio "Dati produttivi" dell'**Allegato** all'avviso nazionale e **allegato 6** al presente bando, per ciascuno degli stabilimenti produttivi coinvolti del vino oggetto di promozione, per il soggetto proponente e per ogni soggetto partecipante.

➤ Il "Vino imbottigliato/confezionato scaricato" si calcola sommando, per ciascuno degli stabilimenti produttivi coinvolti, i dati riportati nella colonna Q del foglio "Dati produttivi" dell'**Allegato 6** all'avviso nazionale e **allegato 6** al presente bando (relativi al valore del totale di "Scarico del Vino Imbottigliato/Confezionato" estratto dalla Giacenza alla chiusura del 31 luglio 2024 del Registro dematerializzato) del vino del vino oggetto di promozione, per il soggetto proponente e per ogni soggetto partecipante).

Non viene attribuito alcun punteggio se il soggetto proponente presenta un valore dell'indice G inferiore al 75%.

h) IL SOGGETTO PROPONENTE PRESENTA UNA FORTE COMPONENTE AGGREGATIVA DI PICCOLE E/O MICRO IMPRESE (cfr. Definizioni del presente bando) (PUNTI 8)

Tipologia	Punti
il soggetto proponente ha al suo interno un numero di "piccole e/o micro imprese" pari o superiore a 1/3* del numero totale dei soggetti partecipanti che lo compongono	3
il soggetto proponente ha al suo interno un numero di "piccole e/o micro imprese" pari o superiore a 1/2* del numero totale dei soggetti partecipanti che lo compongono	6

Tipologia	Punti
il soggetto proponente ha al suo interno un numero di "piccole e/o micro imprese" pari o superiore a 2/3* del numero totale dei soggetti partecipanti che lo compongono	8

(*) Il punteggio viene attribuito con arrotondamento per eccesso al secondo decimale.

5.5.3. Modalità di formazione della graduatoria

La formazione della graduatoria regionale verrà redatta secondo le seguenti modalità:

- ai progetti sono attribuiti i punteggi previsti per ciascun criterio di valutazione di cui al *paragr.* 5.5.1 del presente bando;
- in caso di parità del punteggio di valutazione, si procede all'attribuzione dei punteggi di priorità di cui al *paragr.* 5.5.2 del presente bando;
- in caso di ulteriore parità di punteggio si procede mediante sorteggio pubblico.

Le domande sono finanziate, in ordine decrescente di punteggio, fino alla concorrenza della dotazione finanziaria associata al bando sulla base della graduatoria.

È possibile disporre lo scorrimento nelle posizioni in graduatoria qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare per intero il progetto del soggetto proponente collocato ultimo in graduatoria e questi, entro sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria, non accetti di realizzare l'intero progetto per il contributo concesso.

6. Fase di ammissibilità

Il procedimento istruttorio di ammissibilità delle domande di sostegno si conclude il **7 settembre 2026** con l'invio, al Ministero e ad AGEA, della graduatoria provvisoria dei progetti regionali ammissibili a contributo, utilizzando il modello di cui **Allegato 13** all'avviso nazionale e **allegato 13** al presente bando, salvo successivo termine disposto dal Ministero.

6.1. Presentazione della domanda di sostegno

In attuazione di quanto stabilito all'art. 5 c. 2 del decreto ministeriale e art. 5 c. 6 dell'avviso nazionale, ciascun soggetto proponente può presentare o partecipare ad un solo progetto regionale, **pena l'inammissibilità di tutti i progetti regionali presentati**.

6.1.1. Modalità di presentazione delle domande

La domanda di contributo relativa a progetti regionali dell'esercizio finanziario 2026/2027, indirizzata alla Regione Marche, deve essere presentata utilizzando **esclusivamente, pena la non ricevibilità e conseguente esclusione dall'aiuto**, l'applicativo reso disponibile dal Ministero sul portale SIAN all'indirizzo internet <https://www.sian.it/vinopaesiterzi/>.

Le modalità di utilizzo dell'applicativo sono definite nello specifico Manuale Utente.

Per le domande da presentare attraverso l'applicativo informatico presente sul portale SIAN è consentita l'abilitazione di uno o più soggetti delegati alla compilazione. A tal fine il soggetto proponente procede alla delega secondo le modalità definite nel Manuale Utente disponibile sul portale SIAN.

6.1.2. Termini per la presentazione delle domande

La domanda di aiuto è presentata entro il **10 luglio 2026**, termine perentorio.

La data di presentazione corrisponde a quella del “rilascio informatico” sull’applicativo su portale SIAN dedicato che attribuisce alla domanda di aiuto il protocollo di ricezione.

6.1.3.Documentazione da allegare alla domanda

La domanda di aiuto deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta dal presente bando.

In conformità all’art. 9 dell’avviso nazionale, alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

Tabella n. 4 – Allegati per soggetti proponenti e per ciascun partecipante

Tutti i soggetti proponenti e ciascun soggetto partecipante	
Allegato 2 all’avviso nazionale e allegato 2 al presente bando	Dichiarazione sostitutiva di certificazione amministrativa e finanziaria e di assenza di conflitto di interesse con i fornitori, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii.. Il soggetto proponente dichiara, tra l’altro: 1) se intende ricevere l’anticipo del contributo comunitario; 2) di essere consapevole della vigenza del divieto di sovrapposizione e del divieto di doppio finanziamento; 3) che non sussistono situazioni di conflitto di interessi tra il dichiarante e i soggetti incaricati della produzione dei preventivi di spesa (cfr. <i>paragr.</i> 6.5 del presente bando); 4) che, ove presentati, i tre preventivi comparabili sono reperiti presso fornitori terzi indipendenti tra di loro.
Allegato 3 all’avviso nazionale e allegato 3 al presente bando	Idonea referenza bancaria, rilasciata da istituto bancario operante in uno dei Paesi dell’Unione europea.
Allegato 4 all’avviso nazionale e allegato 4 al presente bando	Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, resa i sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., debitamente compilata da parte del soggetto proponente e da parte di ciascun soggetto partecipante.
Curriculum aziendale dei soggetti proponenti e/o dei soggetti partecipanti	<i>Curriculum</i> , sottoscritto dal legale rappresentante, che deve recare la descrizione delle attività di promozione realizzate atte a dimostrare il possesso del requisito di capacità tecnica di cui al <i>paragr.</i> 5.1.1; qualora lo stesso sia comprovato tramite uno o più soggetti terzi incaricati dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto, inserire il <i>curriculum</i> aziendale di tali soggetti.
Modello regionale	Dichiarazione per la verifica impresa in difficoltà, redatta secondo modello approvato dalla Regione Marche, di cui al Modello regionale allegato al presente bando, che deve essere presentata per il soggetto proponente e per ciascun soggetto partecipante

Per i seguenti soggetti proponenti specifici deve essere allegata la seguente ulteriore documentazione:

Tabella n. 5 – Ulteriore documentazione per soggetti proponenti specifici

Ulteriore documentazione per soggetti proponenti specifici	
Micro o piccole imprese	Dichiarazione sostitutiva relativa alla qualifica di piccole e microimprese, resa i sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., da produrre solo nel caso in cui il soggetto proponente e/o il soggetto partecipante appartiene alla

Ulteriore documentazione per soggetti proponenti specifici	
	categoria delle micro o piccole imprese. (Allegato 5 all'avviso nazionale e allegato 5 al presente bando)
Organizzazioni professionali, Associazioni o Federazioni di consorzi di tutela o Associazioni o Federazioni prive di iscrizione al Registro delle imprese	Copia dello Statuto.
	Elenco degli associati al momento della presentazione della domanda firmato digitalmente da legale rappresentante.
Associazioni temporanee di impresa e di scopo costituente o reti di impresa.	<ul style="list-style-type: none"> - Impegno a costituirsi in associazioni temporanee di impresa o di scopo o in reti di impresa (Allegato 9 all'avviso nazionale e allegato 9 al presente bando) in alternativa, <u>se costituite alla data di presentazione della domanda</u> - Copia conforme dell'atto di costituzione dell'associazione temporanea tra imprese o copia del contratto di rete.
Produttori di vino singoli, associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituite o costituite, consorzi, associazioni, federazioni e società cooperative e reti di impresa	Copia conforme dell'ultimo bilancio, oppure copia di altro documento da cui desumere il fatturato aziendale del soggetto proponente e di tutti i soggetti partecipanti.

Atteso che, nella Regione Marche, la presentazione delle domande di aiuto dell'esercizio finanziario 2026/2027 avviene tramite il sw disponibile su portale SIAN, gli elementi della domanda di cui agli Allegati 1, 6, 7, 8 all'avviso nazionale sono forniti dal soggetto proponente nell'ambito delle funzionalità del sw stesso.

Al progetto, predisposto in conformità all'allegato 7 all'avviso nazionale e contenente gli elementi di cui al *paragr. 5.1.2* del presente bando, devono essere allegati, per ciascuna voce di spesa prevista per la realizzazione dell'attività in un determinato Paese terzo, nell'ambito delle azioni ammissibili, **i preventivi** redatti come segue:

Tabella n. 6 – Preventivi da allegare al progetto

Costi di riferimento	In assenza di costi di riferimento	In assenza di concorrenza di mercato
In caso di costo di riferimento di cui all' Allegato 18 all'avviso nazionale e allegato 18 al presente bando, il proponente allega un preventivo, reso da un fornitore indipendente rispetto al beneficiario, contenente informazioni puntuali sul fornitore, sulla modalità di	In caso di assenza di costo di cui all' Allegato 18 all'avviso nazionale e allegato 18 al presente bando, il proponente allega tre preventivi comparabili, resi da fornitori indipendenti tra di loro e rispetto al beneficiario, contenenti informazioni puntuali sul fornitore, sulla modalità di	Nel caso in cui, in assenza di più soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi previsti, non sia possibile disporre di tre preventivi per i costi relativi a una o più attività, il proponente allega, oltre al preventivo, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R.

Costi di riferimento	In assenza di costi di riferimento	In assenza di concorrenza di mercato
esecuzione dell'attività e sui costi unitari di realizzazione.	esecuzione dell'attività e sui costi unitari di realizzazione.	445/2000 e ss.mm.ii. nella quale si attesta l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi e/o i prodotti previsti.

I preventivi devono:

- essere intestati al soggetto proponente oppure ai soggetti partecipanti;
- essere prodotti in lingua italiana o in lingua inglese;
- essere dettagliati e non a corpo.

Con riferimento alle voci di spesa che richiedono la presentazione di tre preventivi, il soggetto proponente dovrà procedere alla scelta del preventivo con il prezzo più basso. Nel caso in cui, invece, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, venga scelto un preventivo differente, il proponente deve fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della diversa scelta.

In casi eccezionali, in cui la spesa prevista per attività specifiche superi il costo di riferimento, è consentita la presentazione di idonea relazione o documentazione per giustificare eventuali scostamenti dai costi di riferimento.

In caso di acquisizione, nel corso dell'esecuzione, di preventivi di spesa di importi inferiore rispetto a quelli presentati in fase di domanda, le minori spese, a parità di attività realizzata, costituiscono economie di progetto, secondo la disciplina dettata nel Manuale dei controlli di AGEA, disponibile, per le domande dell'esercizio finanziario 2026/2027, alla pagina <https://www.agea.gov.it/portale-agea/modulistica>.

6.2. Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno

6.2.1. Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli sono svolti dal Comitato, che procede:

- alla verifica della ricevibilità della domanda, accertando che la stessa sia stata presentata secondo le modalità e termini stabiliti al *paragr. 6.1.1* e *paragr. 6.1.2* del presente bando.

Sono irricevibili:

- le domande presentate con modalità diversa da quella indicata al *paragr. 6.1.1* del presente bando;
- le domande presentate oltre il termine stabilito al *paragr. 6.1.2* del presente bando;
- le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione;
- alla verifica della presenza, completezza e regolarità della documentazione di cui al *paragr. 6.1.3* del presente bando;
- alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai *paragr. 5.1.1.* e *5.1.2* del presente bando - ivi compresa la verifica della visura camerale in caso di soggetti proponenti cui alle lettere f), h), i), J) del *paragr. 5.1.1* del presente bando - ovvero della presenza della documentazione attestante tale sussistenza. La mancanza di tali requisiti comporta l'esclusione del soggetto proponente;
- alla verifica di conformità a quanto disposto al *paragr. 5.2.1.* del presente bando relativamente alle azioni e attività oggetto di promozione;

- alla verifica, limitatamente ai progetti regionali delle Marche, dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui al *paragr. 5.1.1* del presente bando, ovvero della documentazione attestante tale insussistenza;
- alla valutazione della ragionevolezza dei costi dei progetti sulla base della presentazione per ciascuna attività prevista, nell'ambito delle azioni di cui al *paragr. 5.2.1* del presente bando, del preventivo a supporto dei costi di riferimento o dei tre preventivi comparabili, secondo quanto previsto al *paragr. 5.3, paragr. 6.3.1* e **allegato 10** al presente bando.

In ogni caso il Comitato può chiedere chiarimenti al soggetto proponente relativamente alla ragionevolezza dei costi dichiarati e può, altresì, svolgere indagini di mercato mediante la comparazione dei costi medesimi con i parametri ufficiali elaborati da enti nazionali ed esteri e, in mancanza, con i prezzi di mercato.

In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità della documentazione presentata, il Comitato ne dà comunicazione al competente Ufficio del Settore Agroambiente – SDA AN che richiede al soggetto proponente la documentazione e/o i chiarimenti utili, ai sensi dell'art. 6, c. 1, lett. b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii. nel rispetto del principio di *par condicio* dei partecipanti. Il competente Ufficio, in caso di soccorso istruttorio, assegna al soggetto proponente **il termine di 10 giorni**, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. In caso di inutile decorso del termine, il competente Ufficio procede all'esclusione del soggetto.

Terminata l'istruttoria amministrativa della documentazione agli atti, il Comitato procede:

- alla valutazione dei progetti e all'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri indicati al *paragr. 5.5.1* del presente bando e di seguito richiamati:
 - a) Livello di analisi e comprensione del contesto;
 - b) Coerenza della strategia proposta con gli obiettivi del programma;
 - c) Qualità delle azioni proposte;
 - d) Idoneità delle azioni in termini di aumento della domanda dei prodotti e/o di aumento della conoscenza dei regimi di qualità;
 - e) Coerenza del piano finanziario rispetto al progetto;
 - f) Impatto sul mercato.

Il punteggio massimo attribuibile dal Comitato sulla base dei criteri di cui sopra è pari a 100 (cento) punti. Il punteggio minimo conseguibile è 60 (sessanta) punti, il mancato raggiungimento del quale determina il non inserimento in graduatoria regionale e la non ammissibilità a finanziamento del progetto.

Il Comitato, terminata la fase di valutazione, predispone la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo secondo quanto stabilito al *paragr. 5.5.3* del presente bando e, in caso di pari merito, attribuisce i punteggi previsti dai criteri di priorità, sulla base di quanto previsto nell'**Allegato 12** all'avviso nazionale e **allegato 12** al presente bando (cfr. *paragr. 5.5.2* del presente bando), indicando, per ciascuno, l'importo del progetto e l'importo del contributo ammissibile. A tal fine, il Comitato si riserva di richiedere le informazioni propedeutiche a detta valutazione.

In caso di ulteriore parità si procede mediante sorteggio pubblico, applicando quanto disposto all'art. 12, c. 4 del decreto ministeriale e *paragr. 5.5.3* del presente bando.

Atteso che, nella Regione Marche, la gestione istruttoria delle domande di aiuto dell'esercizio finanziario 2026/2027 avviene tramite il sw disponibile su portale SIAN, il Comitato, nel procedere alla valutazione dei progetti regionali secondo le modalità indicate al presente paragrafo, registra i relativi esiti valutativi ed istruttori a sistema tramite le funzionalità del sw stesso.

6.2.2. Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Tenuto conto del termine per la predisposizione della graduatoria provvisori indicato al *paragr.* 6.2.4 del presente bando, nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda si provvederà all'invio, al soggetto proponente richiedente, della comunicazione di esito istruttorio relativo alle verifiche di competenza della Regione della fase che precede le verifiche precontrattuali, previste all'art. 14 c. 3 del decreto ministeriale, da parte di AGEA.

L'esito istruttorio motivato contiene anche l'indicazione del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame (cfr. *paragr.* 6.2.3).

6.2.3. Richiesta di riesame

Entro **5 (cinque) giorni** dalla comunicazione di esito istruttorio di cui al *paragr.* 6.2.2, il richiedente può richiedere il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Comitato attraverso la presentazione di memorie scritte.

6.2.4. Predisposizione della graduatoria provvisoria ed elenco provvisorio progetti inammissibili

Al termine della valutazione il Comitato predispone:

- la graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili a contributo, sulla base del punteggio attribuito secondo i criteri di cui ai *paragr.* 5.5.1, 5.5.2 e 5.5.3 del presente bando ed indica, per ciascuno, l'importo del progetto e l'importo del contributo ammissibile;
- l'elenco provvisorio dei progetti non ammissibili.

Sulla base delle attività del Comitato, l'Ufficio competente del Settore Agroambiente – SDA AN:

- **entro il 7 settembre 2026**, invia la graduatoria provvisoria, predisposta dal Comitato, dei progetti ammissibili al contributo al Ministero e ad AGEA utilizzando il modello di cui **Allegato 13** all'avviso nazionale e **allegato 13** al presente bando, dandone comunicazione ai richiedenti.
L'efficacia della suddetta graduatoria è subordinata all'esito dei controlli precontrattuali effettuati da AGEA ai sensi dell'art. 14 c. 3 del decreto ministeriale;
- **entro il 7 settembre 2026**, invia ad AGEA la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per l'esecuzione dei controlli precontrattuali di cui all'art. 14 c. 3 del decreto ministeriale.

Atteso che nella Regione Marche la gestione istruttoria delle domande di aiuto dell'esercizio finanziario 2026/2027 avviene tramite il sw disponibile su portale SIAN e i relativi esiti istruttori e valutativi vengono registrati a sistema tramite le funzionalità del sw stesso, non viene effettuata la trasmissione, al Ministero e ad AGEA, del verbale e delle checklist di cui agli Allegati 14.a, 14.b e 14.c. all'avviso nazionale.

Verifiche precontrattuali di AGEA

In attuazione dell'art. 14 c. 3 del decreto ministeriale, AGEA, avvalendosi di AGECONTROL, effettua le verifiche precontrattuali sui soggetti la cui domanda è presente nella graduatoria regionale provvisoria¹⁰ e ne comunica gli esiti alla Regione Marche nel termine di 30 giorni dalla trasmissione.

Qualora AGEA segnali anomalie, il Comitato effettuerà una nuova istruttoria.

6.2.5. Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria definitiva

All'esito delle verifiche precontrattuali da parte di AGEA, con provvedimento del Dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN:

¹⁰ Graduatoria inviata al Ministero e ad AGEA da parte del Dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN.

- è approvata la graduatoria definitiva dei progetti regionali finanziabili nella quale, per ciascun progetto, è indicata la spesa ammessa ed il relativo contributo;
- è adottato l'elenco definitivo delle domande risultate non ammesse.

6.2.6. Pubblicazione della graduatoria

Il decreto di approvazione della graduatoria definitiva ed il provvedimento con le domande risultate inammissibili sono pubblicati sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 573/2016 e n. 1158/2017 e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile all'indirizzo [www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura - Sviluppo-Rurale-e-Pesca](http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca) nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Ai richiedenti che, in base alla graduatoria stessa, risultano ammessi ma non finanziabili per carenza di fondi, sarà inviata la relativa comunicazione.

L'Ufficio competente del Settore Agroambiente – SDA AN notifica ai soggetti beneficiari, tramite posta elettronica certificata, la graduatoria definitiva ed assegna un termine non superiore a 7 (sette) giorni entro il quale tali soggetti comunicano di accettare o meno il contributo.

È possibile disporre lo scorrimento nelle posizioni in graduatoria qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare per intero il progetto del soggetto proponente collocato ultimo in graduatoria e questi entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione della graduatoria, non accetti di realizzare l'intero progetto per il contributo concesso.

Con la pubblicazione della graduatoria definitiva termina il procedimento amministrativo in capo alla Regione.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione;
- o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

Ulteriori attività di AGEA

Con riferimento ai progetti regionali, ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale, dell'art. 14 c. 2 lett. d), e), g) e art. 22 dell'avviso nazionale, AGEA:

- redige un contratto-tipo sulla base delle indicazioni fornite dalla normativa comunitaria, dal presente decreto e dalle linee guida emanate dalla Commissione europea e lo aggiorna in base agli eventuali sviluppi normativi;
- d'intesa con il Ministero, redige e pubblica, sul proprio portale, un manuale dei controlli, elaborato sulla base delle indicazioni fornite dalla normativa comunitaria, dal presente decreto e dalle linee guida emanate dalla Commissione europea e lo aggiorna in base agli eventuali sviluppi normativi;
- stipula i contratti con i beneficiari individuati entro 60 giorni dall'emanazione degli atti di conferma delle graduatorie da parte della Regione, a seguito dei controlli precontrattuali di cui all'art. 14 comma 3 del decreto ministeriale;
- entro 30 giorni dalla stipula dei contratti nel trasmette copia alla Regione;
- entro il 30 giorni dal termine previsto per la stipula del contratto, comunica alla Regione i nominativi dei beneficiari che, nonostante l'approvazione dei progetti, non hanno sottoscritto i relativi contratti nell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza;

- comunica tempestivamente alla Regione i nominativi dei beneficiari che abbandonano in corso d'opera uno dei soggetti di cui al *paragr. 5.1.1*, lettera h), i), j));
- comunica tempestivamente alla Regione i nominativi dei beneficiari che presentano una rendicontazione ammissibile inferiore al 90% del costo complessivo del progetto;
- comunica tempestivamente alla Regione i nominativi dei beneficiari che modificano in corso d'opera la composizione di uno dei soggetti di cui *paragr. 5.1.1*, lettera h), i), j));
- trasmette, entro 30 giorni dall'approvazione della variante, alla Regione copia del contratto modificato;
- comunica alla Regione, entro 30 giorni dall'avvenuta sottoscrizione fra le parti, qualunque modifica o appendice contrattuale, trasmettendo contestualmente copia del contratto modificato;
- effettua i controlli sulla regolare esecuzione del contratto e sulla rendicontazione delle spese e ne comunica gli esiti alla Regione entro 60 giorni dal loro espletamento.

6.3. Variazioni del progetto

Nella realizzazione dei progetti i beneficiari possono apportare le seguenti **modifiche alle attività** programmate, nel rispetto di quanto previsto all'art. 16 del decreto ministeriale art. 16 dell'avviso nazionale:

- a. **Variazioni non sostanziali** ¹¹;
- b. **Variazioni sostanziali** ¹²;
- c. **Misure di flessibilità** ¹³

Ai fini del calcolo delle soglie di variazione di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo si applica quanto segue:

- la "*base di calcolo*" della percentuale di variazione è costituita dall'importo delle singole attività, rientranti nelle azioni di cui al *paragr. 5.2.1* del presente bando, approvato dal Comitato;
- non è stabilito un numero massimo di varianti proponibili; qualora, nel corso dell'attuazione del progetto, la stessa attività sia oggetto di successive variazioni non sostanziali, lo scostamento rispetto alla "*base di calcolo*" è determinato considerando l'effetto complessivo di tutte le modifiche intervenute. Qualora tale variazione complessiva determini uno scostamento superiore al 20% rispetto alla "*base di calcolo*", l'istanza è sottoposta al Comitato.

A norma dell'art. 16 del decreto ministeriale, dette variazioni **debbono** essere migliorative dell'efficacia del progetto approvato e sono ammissibili se, fatta eccezione per quanto stabilito all'art. 19 dell'avviso nazionale e al *paragr. 6.3.3* del presente bando:

1. non comportano il cambiamento degli obiettivi, dei Paesi terzi o dei mercati dei Paesi terzi indicati nel progetto approvato;
2. non incrementano o riducono il costo totale del progetto approvato. Eventuali spese aggiuntive che superino l'importo approvato sono a totale carico del beneficiario;
3. non comportano il cambiamento o l'eliminazione di elementi del progetto che ne abbiano determinato la posizione nella graduatoria.

L'eleggibilità delle spese relative alle variazioni di cui alle lettere a), b), c) del presente paragrafo decorrono dalla data dell'istanza di variazione.

¹¹ Art. 17 dell'avviso nazionale.

¹² Art. 18 dell'avviso nazionale.

¹³ Art. 19 dell'avviso nazionale.

6.3.1. Variazioni non sostanziali (lettera a. del paragr. 6.3)

A norma dell'art. 17 dell'avviso nazionale, per **variazioni non sostanziali** si intendono le variazioni del cronoprogramma, le variazioni riguardanti la localizzazione e le variazioni al quadro economico di importo pari o inferiore al 20%.

6.3.2. Variazioni sostanziali (lettera b. del paragr. 6.3)

A norma dell'art. 18 dell'avviso nazionale, per **variazioni sostanziali** si intendono le variazioni superiori al 20% degli importi delle singole attività promozionali previste per ciascun Paese Terzo. Dette variazioni sono considerate ammissibili solo se autorizzate dalle Autorità competenti.

6.3.3. Misure di flessibilità (lettera c. del paragr. 6.3)

A norma dell'art. 19 dell'avviso nazionale, fermo quanto previsto dall'art. 16 del decreto ministeriale in merito alla inammissibilità di modifiche o variazioni che comportino il cambiamento o l'eliminazione di obiettivi o di elementi del progetto che ne abbiano determinato la posizione nella graduatoria, i beneficiari possono presentare variazioni che prevedano lo spostamento di attività e del relativo costo verso altri Paesi terzi, nei seguenti casi:

- risparmi di spesa conseguiti nella realizzazione delle attività originariamente programmate;
- realizzazione degli obiettivi del progetto con un *budget* inferiore rispetto a quello stimato;
- nei Paesi terzi, in cui l'importazione e la distribuzione dei vini è gestita da Monopoli di Stato, in caso di prescrizioni emanate dai monopoli esteri che rendano non attuale una o più attività programmate.

6.3.4. Presentazione delle domande di variazione

Le comunicazioni e le istanze di variazione, di cui al *paragr.* 6.3.1 lett. a., b., c. del presente bando, relative ai progetti regionali di Promozione Paesi terzi ammessi dalla Regione Marche nell'esercizio finanziario 2026/2027 sono presentate, alla stessa, mediante compilazione a sistema ed esclusivamente tramite l'applicativo informatico su portale SIAN all'indirizzo internet <https://www.sian.it/vinopaesiterzi/> , nel rispetto di quanto segue:

- **le variazioni non sostanziali (lett. a. paragr. 6.3)**, incluse le variazioni pari o inferiori al 20% degli importi delle singole attività promozionali previste per ciascun Paese terzo sono presentate, dal beneficiario, sotto forma di comunicazione in qualunque momento, fermo restando quanto previsto al *paragr.* 6.3.6.
- **le variazioni sostanziali (lett. b. paragr. 6.3.1)** sono presentate, tramite istanza del beneficiario,
 - almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'attività interessata dalla variante
 - al massimo entro 30 giorni dal termine delle attività previste dal progetto approvato.

Le istanze presentate con diversa modalità o quelle presentate oltre i termini sopra indicati, non potranno essere accolte e saranno dichiarate immediatamente inammissibili.

6.3.5. Documentazione da allegare alle comunicazioni/istanze di variazione

Il beneficiario allega alla comunicazione e istanza di variazione nuovi preventivi, ove necessari in caso di modifica degli importi di spesa o di nuova voce di spesa, secondo quanto previsto dal *paragr.* 5.3 e *paragr.* 6.1.3 del presente bando.

6.3.6. Trattamento delle variazioni non sostanziali (lett. a. paragr. 6.3)

Le variazioni pari o inferiori al 20% degli importi delle singole attività promozionali previste per ciascun Paese Terzo sono oggetto di sola comunicazione e non sono sottoposte a istruttoria autorizzativa.

Qualora, in sede di rendicontazione, la quantificazione della variazione dell'importo sulla "base di calcolo" risulti superiore al 20%, l'importo eccedente non è ammesso a rendiconto e, in particolare, non sono liquidate le spese cronologicamente più recenti.

6.3.7. Istruttoria delle variazioni sostanziali (lett. b. paragr. 6.3)

L'istruttoria è svolta dal Comitato nell'arco temporale di **30 (trenta giorni)** che decorre dalla data di ricezione dell'istanza.

Il Dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito delle richieste di variante **entro 30 (trenta) giorni** dalla ricezione dell'istanza, dandone comunicazione al beneficiario e ad AGEA.

A norma di quanto stabilito dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ss.mm.ii., i termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

L'istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta.

Il Comitato, qualora ritenute ammissibili le variazioni proposte ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale, salvo quanto disposto al *paragr. 6.3.3* del presente bando, ne propone l'autorizzazione al Dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN.

In caso di esito dell'istruttoria parzialmente o totalmente negativo, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 ss.mm.ii, la comunicazione per l'eventuale presentazione di memorie ai fini del riesame (cfr. *paragr. 6.2.3* del presente bando) sospende i termini per concludere il procedimento. Il termine per la presentazione di tali memorie è fissato in 10 giorni.

6.3.8. Istruttoria delle misure di flessibilità

La richiesta di variazione è sottoposta al Comitato ed è approvata a condizione che il punteggio assegnato in esito alla rivalutazione complessiva del progetto, secondo quanto previsto al *paragr. 6.2.1* del presente bando, ne confermi l'ammissibilità e la finanziabilità.

Il Comitato tiene conto, nell'esame delle variazioni, di eventuali documentate condizioni di instabilità dei mercati, in coerenza con la normativa dell'Unione.

La disciplina di flessibilità di cui al presente paragrafo si applica a prescindere dalla percentuale di variazione richiesta.

6.4. Modifiche dei soggetti proponenti e beneficiari

Ai sensi dell'art. 15 dell'avviso nazionale:

1. non sono ammesse, pena l'esclusione, modifiche alla composizione dei soggetti proponenti che siano associazioni temporanee di impresa e di scopo - costituenti o costituite - consorzi, associazioni, federazioni, società cooperative e reti di impresa, di cui alle lett. h), i), j) del *paragr. 5.1.1* del presente

bando, nella fase procedurale che intercorre tra la presentazione della domanda di contributo e la stipula del contratto con AGEA;

2. è consentito il recesso di una o più imprese partecipanti al soggetto proponente di cui alle lett. h), i), j) del *paragr. 5.1.1* del presente bando, a condizione che le restanti imprese mantengano i requisiti di partecipazione e di qualificazione e che tale recesso avvenga per esigenze organizzative proprie del soggetto collettivo e non per eludere le cause di esclusione di cui all'art. 9 del decreto ministeriale.
3. i soggetti proponenti di cui alle lett. h), i), j), *paragr. 5.1.1* del presente bando debbono comunicare alla Settore Agroambiente – SDA AN e ad AGEA qualsiasi modifica della compagine. La Regione Marche, avvalendosi del Comitato, verifica il mantenimento dei requisiti di partecipazione e qualificazione a seguito delle modifiche comunicate e ne dà comunicazione al soggetto proponente e ad Agea.
4. Non è ammessa alcuna modifica del beneficiario tranne nei casi previsti dal Codice Civile e nei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116.

6.5. Conflitto di interessi

I beneficiari devono adottare tutte le misure necessarie per prevenire situazioni in cui l'esecuzione imparziale ed obiettiva delle attività progettuali potrebbe essere influenzata o compromessa per motivi inerenti a legami familiari o affettivi, affinità politiche o nazionali, interessi economici finanziari o personali diretti o indiretti o ogni altra comunanza di interessi.

6.6. Erogazione del contributo

L'erogazione del contributo, avviene, previa presentazione delle relative domande di pagamento ad AGEA, responsabile dell'erogazione, secondo le seguenti modalità:

- sotto forma di richiesta di anticipo pari all'80% del contributo concesso, a seguito di valutazione delle domande di contributo e della pubblicazione delle graduatorie, mediante costituzione e presentazione di apposita garanzia di valore pari al 120% dell'importo anticipato, e di successivo saldo pari al 20% dell'importo di contributo ritenuto ammissibile a seguito dei controlli di cui all'art. 14 c. 10 del decreto ministeriale;
- per coloro che non usufruiscono dell'anticipo, sotto forma di saldo (100% del contributo ammesso) al termine delle attività e all'esito dei controlli di cui all'art. 14 c. 10 del decreto ministeriale.

Al fine di garantire il corretto impiego delle risorse finanziarie disponibili, il beneficiario, per l'esercizio finanziario 2026/2027, riceve, nel caso in cui richieda l'anticipo, il contributo conformemente a quanto dichiarato in domanda e nella misura massima ivi indicata.

La Regione Marche si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente procedura, anche nel caso di sopravvenuta indisponibilità totale o parziale dei fondi a disposizione, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla procedura medesima.

Per i progetti presentati a valere sulla misura di cui al presente decreto, qualora non dovessero intervenire disposizioni unionali e/o nazionali che consentano l'ammissibilità al finanziamento delle domande di aiuto 2026/2027 a valere anche sugli esercizi finanziari successivi al 2027, il Ministero provvederà a stabilire nuovi termini per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione delle domande di pagamento.

7. Materiale informativo

Relativamente al materiale informativo, si applicano le disposizioni previste all'art. 17 del decreto ministeriale e art. 21 dell'avviso nazionale, di seguito richiamate.

1. Il materiale promozionale e pubblicitario, nonché tutti i documenti destinati al pubblico, compresi gli audiovisivi realizzati o acquisiti nell'ambito del progetto, devono essere coerenti con le indicazioni previste nelle linee guida cui all'art. 14, comma 2 del decreto ministeriale adottate e recano, al fine di assicurare la tracciabilità amministrativa del contributo erogato, l'emblema e la menzione di cui all'**Allegato 1** del decreto ministeriale, secondo le disposizioni d'uso disponibili sul sito della Commissione europea.
2. L'emblema deve essere chiaramente visibile, non necessariamente a colori, e la menzione chiaramente leggibile, qualunque sia il supporto impiegato. Per materiali audio la menzione deve essere riprodotta chiaramente alla fine del messaggio promozionale. Per materiali video l'emblema e la menzione debbono comparire obbligatoriamente all'inizio o durante o alla fine del prodotto promozionale. Per quanto concerne i *gadget* quanto previsto al punto 1 deve essere riportato necessariamente anche sul prodotto e non solo sulla custodia dello stesso.
3. La menzione deve essere tradotta nella lingua del Paese a cui è rivolto il materiale promozionale e pubblicitario, oppure in lingua inglese.
4. Il messaggio di promozione e/o di informazione deve basarsi sulle qualità intrinseche del vino e deve essere conforme alle disposizioni legislative applicabili nei Paesi terzi o ai mercati dei Paesi terzi ai quali è destinato.
5. La conformità del materiale informativo è verificata *ex-post* da Agea, coerentemente con le previsioni contenute nel manuale dei controlli, redatto da AGEA ai sensi dell'art. 14, comma 2 del decreto ministeriale. **Il materiale informativo non conforme a tali indicazioni non è ammesso a contributo.**
6. Il materiale di cui al punto 1 del presente paragrafo reca altresì il logo del Ministero. Il logotipo del Ministero deve essere riprodotto sul materiale informativo in maniera visibile, deve essere di dimensione uguali, in altezza o larghezza, rispetto all'emblema dell'Unione e in conformità con le prescrizioni contenute nel Manuale d'uso pubblicato alla pagina del sito del Ministero all'indirizzo internet: https://www.masaf.gov.it/logotipo_ministero .
7. Il logotipo del Ministero è reso disponibile ai soggetti beneficiari che aderiscono al presente bando tramite richiesta secondo la procedura illustrata alla pagina del sito del Ministero al link: https://www.masaf.gov.it/logotipo_ministero .

8. Elenco dei Paesi terzi, dei mercati dei Paesi terzi e dei mercati emergenti

Gli elenchi dei Paesi terzi, dei mercati dei Paesi terzi e dei mercati emergenti sono riportati **nell'allegato 17** al presente bando, in conformità all'art. 20 e **Allegato 17** all'avviso nazionale.

9. Sanzioni

Le sanzioni sono disciplinate dal decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune come integrato da decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021.

Nello specifico l'art. 24-*decies* (*Sanzioni per la violazione delle regole in materia di promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi*) del D.lgs n. 42/2023 ss.mm.ii. stabilisce che:

- 1. I soggetti beneficiari del contributo previsto dall'intervento promozione nei paesi terzi, di cui all'articolo 58, lettera k), del regolamento (UE) 2021/2115, che presentano una rendicontazione le cui spese ammissibili, a seguito dei controlli effettuati dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Acea), risultano inferiori al 50 per cento del valore del progetto approvato perdono il diritto all'aiuto e non possono presentare o partecipare a domande di contributo per tale misura per i due esercizi finanziari comunitari successivi.*
- 2. I soggetti beneficiari del contributo previsto dall'intervento promozione nei paesi terzi, di cui all'articolo 58, lettera k), del regolamento (UE) 2021/2115, che presentano una rendicontazione le cui spese ammissibili risultano superiori al 50 per cento e inferiori al 75 per cento del valore del progetto approvato, sono soggetti alla sanzione pari all'importo del contributo ritenuto non ammissibile e non possono presentare o partecipare a domande di contributo per tale misura per l'esercizio finanziario comunitario successivo.*
- 3. I soggetti beneficiari del contributo previsto dall'intervento promozione nei paesi terzi, di cui all'articolo 58, lettera k), del regolamento (UE) 2021/2115, che presentano una rendicontazione le cui spese ammissibili risultano superiori al 75 per cento e inferiori al 90 per cento del valore del progetto approvato, sono soggetti alla sanzione pecuniaria pari al valore delle spese non rendicontate escludendo quelle in economia, e non ritenute ammissibili.*

10. Informativa trattamento dati personali e pubblicità ¹⁴.

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è, rpdp@regione.marche.it.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi regionali, nazionali e comunitari ai sensi del PNS (Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune – Interventi del settore vitivinicolo – periodo di programmazione 2023-2027) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la DGR Marche n. 546 del 11/05/2026.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e ad AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Organismo Pagatore e diffusi attraverso SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai

¹⁴ D.Lgs. 30-6-2003 n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali; Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR)

regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia e, comunque, non oltre il termine di dieci anni dall'ultimo atto o comunicazione inerente al procedimento stesso.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

E' necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.
